



# mutuoBancoPosta

**Condizioni Generali**

**Posteitaliane**



## NOTE PRELIMINARI

Il **mutuoBancoPosta** è un mutuo fondiario disciplinato dall'art. 38 e ss. della Legge 385/93, finalizzato all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile destinato ad uso abitativo e diretto a persone fisiche che abbiano sottoscritto la richiesta per il tramite di Poste Italiane S.p.A.

Per il finanziamento all'acquisto è possibile richiedere fino al 100% del valore commerciale dell'immobile, mentre per la ristrutturazione il limite è ridotto al 40%.

Per la concessione del finanziamento, effettuata a proprio insindacabile giudizio dalla Deutsche Bank S.p.A<sup>1</sup>, è necessaria una iscrizione ipotecaria di primo grado per un valore pari al 150% dell'importo del mutuo.

Il tasso applicato al finanziamento (valido anche per il periodo di preammortamento) è costituito dalla somma di un parametro rilevato mensilmente dal mercato dei capitali e di uno spread, indicato nel foglio informativo vigente.

Il valore del tasso (T.A.N.) applicato al **mutuoBancoPosta** richiesto è quello risultante, secondo i parametri di riferimento considerati, alla data della stipula del relativo atto. Il rimborso del **mutuoBancoPosta** avviene mediante l'addebito mensile delle rate effettuato il giorno 27 di ogni mese sul Conto BancoPosta del mutuatario; la prima rata può essere maggiorata degli interessi di preammortamento.

È prevista la possibilità di estinguere il contratto anticipatamente, ovvero di estinguere parzialmente il debito, senza alcuna commissione o penale, in relazione a mutui stipulati per l'acquisto o la ristrutturazione dell'immobile abitativo. Parimenti non sarà richiesta alcuna penale di estinzione per il "mutuo per sostituzione" e per il mutuo finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione di immobile abitativo diverso dalla "prima casa".

Per ogni approfondimento riguardante il prodotto, si rimanda, comunque, alla lettura del Foglio Informativo relativo a tutte le tipologie di Mutuo BancoPosta a disposizione presso gli Uffici Postali e sul sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it).

<sup>1</sup> Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B.");

## CONDIZIONI GENERALI DEL MUTUO BANCOPOSTA

(ai sensi degli artt. 38 e ss. del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385).

**Art. 1** – Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito le "Condizioni Generali"):

- con il termine "Finanziamento" si intende l'operazione creditizia posta in essere con il contratto di mutuo (di seguito il "Contratto") - al quale le presenti Condizioni Generali vengono allegare sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale – al fine di procedere all'acquisto od alla ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo meglio descritto nel Contratto;
- con il termine "Parte Mutuataria" si intende/ono il/i soggetto/i beneficiario/i del Finanziamento che sia/no intestatario/i di un conto BancoPosta presso Poste Italiane S.p.A., sul quale sia domiciliato almeno un accredito dello stipendio o della pensione (per i lavoratori dipendenti e per i pensionati) nonché i suoi/loro successori e/o aventi causa;
- con il termine "Banca" si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank – soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG – iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B.");
- con il termine "Fideiussore", si intende/ono il/i soggetto/i terzo/i prestatore/i di garanzie personali;
- con il termine "Garante", si intende/ono il/i soggetto/i terzo/i costituente/i ipoteca.

**Art. 2** – L'importo del Finanziamento viene erogato al momento della stipula del Contratto medesimo. Detto importo, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e delle spese di istruttoria e di perizia, viene costituito immediatamente dalla Parte Mutuataria in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi che il Contratto pone a carico di essa Parte Mutuataria. La Banca procede allo svincolo del deposito cauzionale infruttifero, solo una volta che la Parte Mutuataria abbia dato prova del perfezionamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 4 del T.U.B., della garanzia ipotecaria prevista dal Contratto e del perfezionamento della copertura assicurativa per i danni da incendio e rischi connessi di cui al successivo art. 8, comma 1, contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo.

Decorsi 60 giorni dalla data di stipula del Contratto senza che la Parte Mutuataria abbia fornito la prova di cui sopra, la Banca può considerare risolto il Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo ritenga di concedere un nuovo termine, e resta autorizzata ad utilizzare le somme costituite in deposito cauzionale infruttifero per l'estinzione del Finanziamento.

La Banca può, inoltre, considerare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora, prima dello svincolo del deposito cauzionale infruttifero, emergano circostanze di fatto o si scoprano vizi dell'immobile concesso in garanzia di tale natura che, ove conosciuti prima dell'erogazione del Finanziamento, ne avrebbero impedito la concessione.

**Art. 3** – Il rimborso del Finanziamento deve essere effettuato in rate mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi o di sola quota interessi, ove convenuto e accettato in atto.

**Art. 4** – Le singole rate di rimborso – per il pagamento delle quali la Banca non è tenuta ad inviare alcun avviso di scadenza – così come tutti gli altri importi eventualmente dovuti in forza del Contratto vengono corrisposti alla Banca, alle scadenze pattuite nel Contratto, mediante addebito automatico effettuato da Poste Italiane S.p.A. nel conto BancoPosta della Parte Mutuataria. A tal fine la Parte Mutuataria, in sede di richiesta del Finanziamento, impartisce a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto BancoPosta. La Parte Mutuataria, sino alla totale estinzione del Finanziamento, è tenuta a: (i) mantenere acceso il conto BancoPosta su cui sono domiciliati sia l'addebito delle rate di rimborso del Finanziamento che (ove pre-

visto) l'accredito del proprio stipendio; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della Banca; (iii) precostituire sul detto conto BancoPosta la provvista necessaria per l'esecuzione dei suindicati addebiti. Poste Italiane S.p.A. esegue gli addebiti così come indicate dalla Banca e senza invio di alcuna contabile alla Parte Mutuataria, a condizione che alla scadenza di ciascuno dei suddetti addebiti il conto BancoPosta della Parte Mutuataria sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente a coprire per intero l'addebito stesso, ferma la responsabilità della Parte Mutuataria nei confronti della Banca per l'eventuale mancato pagamento. Con riferimento a detti addebiti, per quanto qui non diversamente disciplinato, trovano applicazione le norme al riguardo previste nell'ambito della disciplina del conto BancoPosta.

In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Banca di richiedere il pagamento delle rate scadute e non ancora saldate nei modi che riterrà più opportuni.

**Art. 5** – Il ritardato o parziale pagamento, anche di una sola rata, oltre i termini di cui all'art. 40, comma 2, del T.U.B., costituisce prova dell'insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. e determina, quindi, la decadenza della stessa dal beneficio del termine ed il diritto della Banca di esigere l'immediato rimborso del debito residuo per capitale, interessi – anche di mora, nella misura indicata nel terzo comma del presente articolo – ed accessori tutti.

Nel caso in cui la Parte Mutuataria, dichiarata decaduta dal beneficio del termine ai sensi del comma che precede con apposita comunicazione scritta, non proceda all'immediato rimborso del Finanziamento, la Banca, anche senza bisogno di pronuncia giudiziale, può promuovere gli atti esecutivi per l'immediata soddisfazione di tutte le proprie ragioni creditizie scaturenti, a qualsiasi titolo, dal Contratto.

Gli interessi di mora per ritardato e/o mancato pagamento delle rate di rimborso sono calcolati su base annua in ragione di 2 punti percentuali in più del tasso di interesse annuo in vigore al momento della scadenza della rata impagata e decorrono dalla stessa data di scadenza, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora. Qualora il tasso dell'interesse di mora, come sopra determinato, superi il limite massimo stabilito dalla legge 7 marzo 1996 n.108, e successive modifiche ed integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

La Banca accetta i pagamenti effettuati da un terzo solo previa rinuncia dello stesso – ai sensi dell'art. 1205 cod. civ. – alla surrogazione in concorrenza coi diritti di credito della Banca sino all'integrale estinzione di questi ultimi.

**Art. 6** – Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., la Banca ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi dei seguenti eventi a carico della medesima Parte Mutuataria:

- a) ritardato pagamento delle rate, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive;
- b) mancato o parziale pagamento, anche di una sola rata, dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza, anche se la stessa sia composta di soli interessi;
- c) mancato immediato avviso alla Banca, da inoltrarsi per il tramite di Poste Italiane S.p.A., di ogni cambiamento di residenza;
- d) qualora il/i Mutuatario/i o l'eventuale Garante apporti/no modifiche alla destinazione ed alla consistenza dell'immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
- e) qualora il/i Mutuatario/i o l'eventuale Garante non mantenga/no in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l'immobile sul quale viene concessa ipoteca;
- f) qualora il/i Mutuatario/i o l'eventuale Garante alteri/no la condizione giuridica dell'immobile sul quale viene concessa ipoteca ovvero costituisca/no servitù passive, modifichi/no od aggravi/no

quelle eventualmente preesistenti.

**Art. 7** – Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., la Banca ha diritto di recedere dal Contratto per giusta causa al verificarsi di uno dei seguenti eventi a carico della Parte Mutuataria, del Garante o del Fideiussore:

- a) accertamento di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali;
- b) qualora risultino non veritiere le dichiarazioni rese circa la propria consistenza patrimoniale per la concessione del Finanziamento;
- c) diminuzione della propria consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale da pregiudicare il rimborso del Finanziamento;
- d) qualora si accerti che la documentazione prodotta e le comunicazioni rese alla Banca non siano veritiere.

Tale diritto può essere esercitato dalla Banca entro 60 giorni dal momento in cui la stessa sia venuta a conoscenza degli eventi di cui al comma che precede.

**Art. 8** – La Parte Mutuataria o l'eventuale Garante sono tenuti ad assicurare, a propria cura e spese, dalla data di stipula del Contratto e fino alla totale estinzione del Finanziamento, l'immobile sul quale viene concessa ipoteca contro i danni causati da incendio, caduta del fulmine, scoppio del gas e rischi connessi, per un valore inizialmente pari al Finanziamento e comunque mai inferiore al debito residuo, presso una primaria compagnia di assicurazioni, con appendice di vincolo di 1° grado a favore della Banca fino alla concorrenza del credito residuo da questa vantato nei confronti della Parte Mutuataria, restando inteso che tale vincolo, qualora conforme alle caratteristiche richieste, è da intendersi sin d'ora accettato dalla Banca per quanto occorrer possa nei confronti di chiunque. A tal fine, la Parte Mutuataria o l'eventuale Garante sono tenuti a consegnare alla Banca la relativa polizza e la sua appendice di vincolo. Detta polizza dovrà essere del tipo a "Premio Unico Anticipato". La Parte Mutuataria o l'eventuale Garante sono tenuti, altresì, ad esibire, ogniqualvolta ne vengano richiesti, le ricevute dei premi di assicurazione pagati. In ogni caso, alla Banca è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dei premi, ove non vi abbiano provveduto la Parte Mutuataria o l'eventuale Garante, con l'obbligo per questi ultimi di provvedere immediatamente, a semplice richiesta, al rimborso di quanto pagato dalla Banca a tale titolo.

Al fine di soddisfare l'obbligo di cui al comma che precede, la Parte Mutuataria o l'eventuale Garante, in sede di richiesta del Finanziamento, possono aderire, in qualità di assicurati, alla polizza assicurativa "Incendio" stipulata da Poste Italiane S.p.A. con primaria Compagnia Assicurativa a copertura dei danni cagionati all'immobile sul quale viene concessa ipoteca da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, onda sonora, urto veicoli stradali o natanti, fumo e rischi connessi, con vincolo di 1° grado a favore della Banca fino alla concorrenza del credito residuo da questa vantato nei confronti della Parte Mutuataria.

Per i mutui con percentuale di finanziamento superiore all'80% del valore dell'immobile, la Banca, in ottemperanza a quanto previsto della delibera CICR del 22 aprile 1995, ha sottoscritto con primaria Compagnia Assicurativa apposito contratto di assicurazione del credito fondiario.

**Art. 9** – In caso di sinistro coperto dalle polizze di cui all'art. 8 che precede:

- a) la Parte Mutuataria e l'eventuale Garante sono tenuti, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., a denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazioni nei termini previsti nella relativa polizza e a darne comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata a/r, entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro stesso;
- b) la Banca ha il diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno, nonché, ove lo ritenga opportuno, di promuovere tali atti, anche attraverso soggetti terzi, a spese della Parte Mutuataria;
- c) tutte le somme spettanti alla Parte Mutuataria od all'eventuale Garante in forza delle coperture assicurative di cui all'art. 8 che precede si intendono cedute pro-solvendo alla Banca per l'estinzione o la riduzione del credito da quest'ultima vantato, a

fronte del Finanziamento, nei confronti della Parte Mutuataria. Ricorrendo una siffatta ipotesi – ferma restando la scadenza finale del Finanziamento – la Banca procede al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo e ne dà comunicazione alla Parte Mutuataria;

- d) per i danni non coperti da assicurazione resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per la Parte Mutuataria o per l'eventuale Garante di restituire nel primitivo stato l'immobile ipotecato che risulti danneggiato.

**Art. 10** – La Parte Mutuataria e l'eventuale Garante dichiarano che l'immobile sul quale viene concessa ipoteca a fronte del Finanziamento è del tutto conforme alla licenza edilizia originaria e/o a quella in sanatoria e che sullo stesso non gravano vincoli, gravami, pesi od oneri di qualsiasi genere e natura diversi da quelli dichiarati dalla stessa Parte Mutuataria e dall'eventuale Garante.

La Parte Mutuataria e l'eventuale Garante, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e di risarcimento dei danni, sono tenuti a notificare senza indugio alla Banca qualunque mutamento nello stato di fatto o di diritto del bene ipotecato, qualunque azione che possa riguardare detto bene e qualunque molestia o turbativa del possesso.

La Banca ha diritto di ottenere un supplemento di garanzia o di pretendere l'immediato rimborso del Finanziamento, ove, per mutamenti del bene o per azioni intentate da terzi, ovvero per l'esistenza sul bene stesso di vincoli, pesi o ipoteche diversi da quelli dichiarati, venga a risultare alterata o diminuita la garanzia ipotecaria di cui al Contratto.

**Art. 11** – La Banca, previo avviso alla Parte Mutuataria, può in ogni momento far ispezionare l'immobile ipotecato da persone di sua fiducia. La Parte Mutuataria deve, se richiesta, prestare l'assistenza ed i mezzi necessari al fine di consentire tale adempimento.

**Art. 12** – La fideiussione eventualmente prestata nel Contratto è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche moratori –, tasse, imposte, spese – anche di carattere giudiziario –, oneri ed accessori tutti, comunque connessi al Finanziamento;
- b) il Fideiussore è tenuto – nel caso in cui non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 – a rimborsare alla Banca le somme che, da quest'ultima incassate in pagamento di obbligazioni garantite, debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
- c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti di successori o aventi causa;
- d) il Fideiussore, nel corso della durata del Finanziamento, non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
- e) la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe, totali o parziali, del Finanziamento, salvo che il Fideiussore, debitamente avvisato per iscritto dalla Banca, non abbia comunicato sempre per iscritto alla Banca stessa, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
- f) il Fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della Parte Mutuataria ed, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca;
- g) indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett. f), la Banca è comunque tenuta, a richiesta del Fideiussore, a comunicargli l'entità delle obbligazioni garantite, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del Fideiussore del consenso scritto della Parte Mutuataria, ulteriori informazioni concernenti dette obbligazioni;
- h) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso la Parte Mutuataria che tragga origine dal Finanziamento. Nel caso in cui il Fideiussore non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206, la Banca non è tenuta ad escutere la Parte Mutuataria, il Fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art.

- 1957 cod. civ., che si intende qui espressamente derogato;
- i) il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca e, nel solo caso in cui lo stesso non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione della Parte Mutuataria, quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche di mora – tasse, imposte, spese, oneri ed accessori tutti in connessione con il Finanziamento. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore è tenuto a pagare alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni poste a carico della Parte Mutuataria. L'eventuale decadenza di quest'ultima dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al Fideiussore;
  - j) nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate inviolate, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca;
  - k) il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti della Parte Mutuataria o di garanti, ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente soddisfatta;
  - l) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, reale o personale, già esistente o che sia in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse della Parte Mutuataria;
  - m) quando vi sono più Fideiussori ciascuno di loro risponde per l'intero ammontare del debito garantito, anche se le fideiussioni sono state prestate in un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei Fideiussori è venuta a cessare o ha subito modificazione per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;
  - n) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica al Fideiussore è efficacemente operata dalla Banca all'indirizzo indicato dal Fideiussore all'atto della prestazione della garanzia o successivamente comunicato alla Banca per iscritto;
  - o) qualsiasi spesa – anche di carattere giudiziario – od onere comunque connesso alla fideiussione od alla sua escussione è a carico del Fideiussore.

**Art. 13** – La Parte Mutuataria o l'eventuale Garante, con l'espressa sanzione di risoluzione del Contratto in caso di inosservanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., sono tenuti a:

- a) non apportare modifiche alla destinazione ed alla consistenza dell'immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
- b) mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l'immobile sul quale viene concessa ipoteca e, quindi, ad eseguire tutte le riparazioni occorrenti alla sua conservazione e al suo miglioramento;
- c) non alterare la condizione giuridica dell'immobile sul quale viene concessa ipoteca ed, in particolare, a non costituire servitù passive né modificare od aggravare quelle eventualmente preesistenti.

La Parte Mutuataria o l'eventuale Garante sono altresì tenute a stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi o ad eseguire ogni formalità richiesta dalla Banca che si rendessero necessari od opportuni in relazione al Finanziamento per la ricognizione, la migliore identificazione o l'accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute sia a rettifica di eventuali errori od omissioni. A tal fine, la Parte Mutuataria o l'eventuale Garante con la firma del Contratto autorizzano le conseguenti annotazioni, trascrizioni, iscrizioni ed inserzioni.

**Art. 14** – Sono poste a carico della Parte Mutuataria tutte le imposte, tasse e spese, inerenti e conseguenti al Finanziamento, ivi comprese quelle per la iscrizione, riduzione, restrizione e la cancellazione dell'ipoteca (ove questa sia espressamente richiesta con atto notarile) nonché per l'imposta sostitutiva come pure quelle relative alla copia in forma esecutiva del Contratto da consegnarsi alla Banca.

**Art. 15** – La Banca si riserva di modificare le condizioni economiche e/o normative del Contratto di Mutuo qualora sussista un giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del T.U.B. così come modificato dalla legge n. 248 del 4/8/2006. In tutti i casi di modifica la Banca invierà una comunicazione scritta alla Parte Mutuataria presso

l'ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di 30 giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento del predetto avviso la Parte Mutuataria avrà facoltà di recedere dal Contratto di Mutuo senza alcuna penalità mantenendo in sede di estinzione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore. Nei casi in cui il TAN sia indicizzato secondo parametri la cui determinazione è effettuata da Istituzioni economiche e/o monetarie, le singole variazioni di tasso collegate a detti parametri non verranno comunicate. La Parte Mutuataria potrà esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione alla Banca da effettuarsi a mezzo raccomandata.

**Art. 16** – La Parte Mutuataria ha facoltà di estinguere anticipatamente il Finanziamento, anche solo in misura parziale purché:

- a) non sia inadempiente nei confronti della Banca riguardo agli obblighi dipendenti dal Contratto;
- b) ne faccia richiesta scritta alla Banca, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., almeno 30 giorni prima della data indicata da essa Parte Mutuataria per l'estinzione anticipata.

Non è dovuto alcun compenso per l'estinzione anticipata del Mutuo ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 40 del 2/4/2007 di conversione del D.L. n. 7/2007. Parimenti non sarà richiesta alcuna penale di estinzione per il "mutuo per sostituzione" e per il mutuo finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione di immobile abitativo diverso dalla "prima casa". In tal caso La Banca procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo e ne darà comunicazione alla Parte Mutuataria.

**Art. 17** – Gli estratti del conto BancoPosta sul quale vengono periodicamente addebitate le rate, le registrazioni ed, in generale, le risultanze contabili della Banca relative al Finanziamento, salvo il caso di errore manifesto, fanno sempre prova, in qualsiasi sede e ad ogni effetto, del credito per capitale, interessi anche di mora, tasse, imposte, spese, oneri ed accessori verso la Parte Mutuataria.

**Art. 18** – La Banca può cedere a terzi il Contratto, ovvero ogni credito dallo stesso derivante, unitamente alle relative garanzie reali o personali, avendo la Parte Mutuataria espresso il proprio preventivo consenso con la stipula del Contratto stesso. In tal caso, la Banca è tenuta solamente a comunicare, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., tale cessione alla Parte Mutuataria e al Fideiussore tramite lettera semplice, dovendosi ritenere tale forma di comunicazione idonea e sufficiente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod. civ.

**Art. 19** – La Parte Mutuataria, ove il Finanziamento sia oggetto di accollo, è tenuta a darne comunicazione alla Banca, consegnando quanto prima copia autentica del relativo atto; in mancanza di ciò il rilascio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunicazione non può essere effettuato a soggetto diverso dalla Parte Mutuataria.

Ai sensi dell'art. 1273, primo comma cod. civ., la Banca ha la facoltà di aderire all'accollo come sopra comunicatole. Senza espressa dichiarazione scritta della Banca ex art. 1273, secondo comma cod. civ., l'accollo non produce liberazione dagli obblighi di cui al Contratto della originaria Parte Mutuataria. Al riguardo, si precisa che l'invio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunicazione all'accollante non costituisce liberazione della Parte Mutuataria.

**Art. 20** – Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria e dagli eventuali Garanti e/o Fideiussori con la stipula del Contratto si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli eventuali eredi, successori ed aventi causa, anche a titolo particolare, che restano tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dal T.U.B.

**Art. 21** – La Banca rimane totalmente estranea ad ogni e qualsiasi contestazione e controversia tra la Parte Mutuataria ed il soggetto che procede alla vendita od alla ristrutturazione dell'immobile per cui è stato richiesto il Finanziamento.

**Art. 22** – Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.

**Esempio di Contratto di finanziamento garantito da ipoteca stipulato in atto unico**  
(ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 38 e seguenti)  
**Mutuo a tasso fisso, variabile, misto**

Il giorno ..... del mese ..... dell'anno .....  
in ..... davanti a  
me Dr. ....  
Notaio in ....., iscritto  
presso il Collegio Notarile di ..... e  
senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti rinun-  
ciato, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:  
quanto alla parte mutuante:

- la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del  
Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice  
Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di  
Milano n. 01340740156, Aderente al Fondo Interbancario di  
Tutela dei Depositi, Iscritta all'albo delle Banche, soggetto  
all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank  
AG e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'albo  
dei Gruppi Bancari, in persona del Signor .....,  
..... nato a.....  
il....., domiciliato per questo atto presso la  
sede legale della stessa Deutsche Bank S.p.A., il quale dichia-  
ra di intervenire nel presente atto nella sua qualità di procura-  
tore di quest'ultima, a ciò autorizzato in forza dei poteri al  
medesimo derivanti dalla procura speciale ricevuta dal Notaio  
Dr. .... in .....  
in data ..... n. ....  
che si allega in originale sotto la lettera "...";

(di seguito denominata la "Banca");

quanto alla parte mutuataria:

- il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in .....  
Codice Fiscale .....; e  
- il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in .....  
Codice Fiscale .....

che interviene/engono nel presente in qualità di consumatore/i, ai  
sensi dell'art. 25 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52;  
(di seguito denominata anche la "Parte Mutuataria");

se presenti fideiussori o datori di ipoteca diversi dalla Parte  
Mutuataria inserire la seguente parte:

quanto alla parte che presta la garanzia personale di cui al pre-  
sente atto:

il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in .....  
Codice Fiscale .....

(di seguito denominata il/i "Fideiussore/i");

quanto alla parte che costituisce la garanzia reale di cui al presen-  
te atto:

- il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in .....  
Codice Fiscale .....

(di seguito denominata il/i "Garante/i");

detti comparenti (di seguito anche le Parti), della cui identità per-  
sonale io Notaio sono certo, premettono che:

A) la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento a  
medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado  
sostanziale, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1 settembre  
1993 n. 385 (di seguito il "T.U.B."), da destinare  
all'acquisto/alla ristrutturazione del .....

*Nel caso in cui l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia  
uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:*

bene immobile meglio descritto all'ultimo comma del successivo  
art.10;

*Nel caso in cui l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia  
diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:*

seguito bene immobile adibito ad uso abitativo:.....

.....(segue descrizione)

B) la Banca, esaminata la richiesta inoltrata dalla Parte Mutuata-  
ria e la documentazione da essa esibita, visti gli artt. 38 e ss.  
del T.U.B. e facendo affidamento sulla veridicità, completezza  
e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, patri-  
moniali e finanziarie ivi indicati, nonché sul rilascio delle garan-  
zie e sull'assunzione degli impegni tutti previsti nel presente  
atto, ha deciso di concedere alla Parte Mutuataria il finanzia-  
mento dalla stessa richiesto nei termini ed alle condizioni di  
seguito specificate;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto  
segue.

**Art. 1 – Premesse ed allegati.**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostan-  
ziale del presente atto (di seguito anche il "Contratto").

**Art. 2 – Oggetto.**

La Banca concede alla Parte Mutuataria, che accetta, a titolo di  
finanziamento ex artt. 38 e ss. del T.U.B. ed ai fini di cui al suc-  
cessivo art. 4, la somma di Euro ..... (in lettere),  
pari a Lit..... (in lettere), (di seguito il "Finziamen-  
to"), al tasso di interesse di cui al successivo art. 8, ai patti e sot-  
to gli obblighi recati dalle norme di legge e dalle previsioni tutte di  
cui al Contratto ed, in particolare, delle Condizioni Generali del  
Mutuo BancoPosta (di seguito anche le "Condizioni Generali di  
Finanziamento") altresì riassunte nel Documento di Sintesi che,  
sottoscritte dalle Parti e da me Notaio, si allegano al presente atto  
sotto la lettera "..." e la lettera "...". Le Parti, per espressa e con-  
corde rinuncia, esonerano me Notaio dalla lettura delle sopracci-  
tate Condizioni Generali di Finanziamento e del Documento di  
Sintesi, dichiarando di conoscerli, accettarli e approvarli integral-  
mente.

**Art. 3 – Erogazione.**

L'intero importo del Finanziamento viene erogato tramite accredi-  
to sul conto n. 0020900955 partita n. .... acceso presso il  
Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte Mutuataria  
dichiara di ricevere detto importo, rilasciandone con il presente  
atto, ampia quietanza liberatoria.

La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere dal-  
l'importo così erogato gli importi relativi:

- alle spese di istruttoria e di perizia di cui al successivo art. 13;
- all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 15.

**Art. 4 – Scopo.**

La Parte Mutuataria e la Banca danno atto che il Finanziamento è  
finalizzato all'acquisto/alla ristrutturazione del ...

*Nel caso in cui l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia  
uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:*

bene immobile descritto all'ultimo comma del successivo art.10

*Nel caso in cui l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia  
diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:*

bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse

e che, pertanto, ai sensi dell'art.121, comma 4, lettera e) del  
T.U.B., al Finanziamento non è applicabile la normativa di cui al  
Titolo VI, Capo II, del T.U.B., relativa al credito al consumo.

**Art. 5 – Deposito cauzionale.**

La Parte Mutuataria costituisce il Finanziamento, al netto degli  
importi di cui al precedente art. 3, in deposito cauzionale infruttife-  
ro presso la Banca, a garanzia dell'integrale e puntuale adempi-  
mento degli obblighi posti dall'art. 8 del Contratto e dagli artt. 2 e  
8 delle Condizioni Generali di Finanziamento a carico della Parte  
Mutuataria. Tale deposito cauzionale infruttifero, a parziale deroga  
di quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di Finan-  
ziamento, verrà svincolato in data odierna secondo quanto previ-  
sto al successivo art. 6.

La Parte Mutuataria prende atto che, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 3 delle Condizioni Generali di Finanziamento, la Banca potrà comunque avvalersi della facoltà ivi prevista di considerare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

#### **Art. 6 – Svincolo del deposito cauzionale.**

La Parte Mutuataria autorizza fin d'ora ed irrevocabilmente la Banca a disporre lo svincolo dell'importo del Finanziamento costituito in deposito cauzionale infruttifero mediante l'accredito dello stesso sul conto corrente bancario/conto BancoPosta n. ....

nel caso in cui lo svincolo avvenga direttamente a favore della Parte Mutuataria, aggiungere la seguente previsione:

intestato alla Parte Mutuataria presso .....

nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appaltatore e l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previsione:

intestato a ..... presso .....,  
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto all'ultimo comma del successivo art.10,

nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appaltatore e l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previsione:

intestato a ..... presso .....,  
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse,

una volta che la Parte Mutuataria abbia dato prova della realizzazione degli eventi di cui al precedente art. 5.

#### **Art.7 – Rimborso del Finanziamento.**

La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successori e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza dal beneficio del termine - a rimborsare il Finanziamento in numero ..... anni, mediante il pagamento di numero ..... rate mensili, di cui la prima rata con scadenza il ..... e l'ultima il .....

L'importo di ciascuna rata sarà comprensivo della quota capitale e degli interessi convenuti ed accettati nella misura di cui al successivo art.8, come da piano di ammortamento quivi allegato sotto la lettera "..."

Posto che la prima rata del piano d' ammortamento ha scadenza il....., si precisa che la stessa ammonta ad Euro ..... (in lettere), in quanto è comprensiva degli interessi, calcolati al tasso di cui al successivo art. 8, maturati sull'intero capitale erogato dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza. Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il giorno 27 di ciascun mese, sul conto BancoPosta n. .... presso la..... intestato alla Parte Mutuataria. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest'ultima, al momento della richiesta del Finanziamento, ha dato a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito delle rate di rimborso del Finanziamento sul citato conto BancoPosta.

#### **Art. 8 – Interessi.**

Sul Finanziamento la Parte Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca interessi che saranno da quest'ultima calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Finanziamento, ....

in caso di mutui a tasso fisso aggiungere la seguente previsione:

... secondo un tasso annuo nominale di interesse fisso, la cui misura è pari al ... %  
Detto tasso di interesse rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata del Finanziamento.

in caso di mutui a tasso variabile aggiungere la seguente previsione:

... secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al ... %

Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indipendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggiorando di ..... punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavorativi bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente) diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quotidiani sopracitati, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURIBOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredit).

Ove il risultato di tali conteggi determini una variazione del tasso applicato, la Banca procederà al ricalcolo dell'importo delle rate di rimborso del Finanziamento sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residua del Finanziamento. Tale nuovo importo verrà applicato a tutte le rate non ancora scadute alla data di ricalcolo.

in caso di mutui a tasso misto con tasso iniziale di ingresso fisso aggiungere il seguente testo:

secondo un tasso di interesse nominale annuo fisso, la cui misura iniziale è pari al ... %.

Il tasso di interesse sopra indicato rimarrà fisso ed invariabile per un periodo di due / cinque / dieci anni e, quindi, sino al .....  
Allo scadere di tale periodo biennale / quinquennale / decennale e dei successivi di uguale durata in cui il Finanziamento viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell'allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r entro 30 ( trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà optare per la conversione della tipologia di tasso di interesse applicato al periodo biennale / quinquennale / decennale antecedente, a scelta tra il cd. "tasso di interesse variabile" ed il cd. "tasso di interesse fisso", calcolati come in appresso.

Ove, invece, la Parte Mutuataria non eserciti il diritto di opzione di cui al precedente capoverso, al Finanziamento continuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. "tasso di interesse variabile" ovvero il cd. "tasso di interesse fisso"), calcolato/ricalcolato come in appresso.

Sia nell'ipotesi di esercizio del diritto di opzione della Parte Mutuataria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio dello stesso, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:

tasso di interesse fisso determinato dalla Banca maggiorando di ..... punti percentuali per anno il tasso IRS (Interest Rate Swap) a 2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis.

tasso di interesse variabile determinato dalla Banca, maggiorando di ... punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee), l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale/decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quotidiani sopracitati, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione.

Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi

ricalcolato automaticamente il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggiorando di ..... punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURIBOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).

*in caso di mutui misto con tasso iniziale di ingresso variabile, aggiungere il seguente testo:*

secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al ....%.

Detto tasso di interesse sopra indicato verrà ricalcolato automaticamente ed indipendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggiorando di ..... punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURIBOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredito).

Allo scadere del periodo biennale / quinquennale / decennale e quindi alla data del ..... e dei successivi di uguale durata in cui il Finanziamento viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell'allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a/r entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà optare per la conversione della tipologia di tasso di interesse, applicato al periodo biennale / quinquennale / decennale antecedente, scegliendo tra il cd. "tasso di interesse variabile" ed il cd. "tasso di interesse fisso", calcolati come in appresso.

Ove, invece, la Parte Mutuataria non eserciti il diritto di opzione di cui al precedente capoverso, al Finanziamento continuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. "tasso di interesse variabile" ovvero il cd. "tasso di interesse fisso"), calcolato/ricalcolato come in appresso.

Sia nell'ipotesi di esercizio del diritto di opzione della Parte Mutuataria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio dello stesso, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:

tasso di interesse fisso determinato dalla Banca maggiorando di ..... punti percentuali per anno il tasso IRS (Interest Rate Swap) a 2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale / decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis.

tasso di interesse variabile determinato dalla Banca, maggiorando di ... punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee), l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo biennale / quinquennale/decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quo-

tidiani sopracitati, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione.

Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi ricalcolato automaticamente come indicato nel secondo capoverso del presente articolo.

La Banca e la Parte Mutuataria danno atto pertanto che l'importo delle rate di rimborso del Finanziamento potrà variare in base alle variazioni del tasso di interesse applicabile al Finanziamento ai sensi del presente articolo, e che il suo ricalcolo verrà operato direttamente dalla Banca.

La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che l'I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo – relativo al mutuo in oggetto è pari al.....

#### **Art. 9 – Interessi di Mora.**

Ove la Parte Mutuataria non proceda al pagamento integrale delle rate di rimborso, oppure lo effettui con ritardo sulle rispettive scadenze, dovrà pagare sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta (anche parzialmente) impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigore, ai sensi dell'art. 8, al momento della scadenza della rata rimasta impagata (anche parzialmente), maggiorato di 2 punti percentuali per anno.

Qualora il tasso degli interessi di mora, come sopra determinato, superi il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996 n.108 e successive modifiche e integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo.

Sugli interessi di mora come sopra determinati la Banca non procederà alla capitalizzazione periodica.

Rimane fermo, comunque, il diritto della Banca di far valere in ogni modo le proprie ragioni di credito.

#### **Art. 10 – Garanzie.**

A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo alla Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto ed, in particolare, del rimborso del Finanziamento, del pagamento degli interessi, anche di mora, come determinati nella misura di cui ai precedenti articoli 8 e 9, delle tasse, delle imposte, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle di cui all'art. 2855, primo comma cod. civ. - vengono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie di cui in appresso.

La Parte Mutuataria/il/i Garante/i costituisce/no ipoteca convenzionale di primo grado sostanziale sull'immobile descritto in calce al presente articolo (di seguito l' "Immobile"), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell'ipoteca è fatta per la somma di Euro .....(in lettere).

*in caso di mutui a tasso variabile/misto aggiungere il seguente testo:*

fermo restando che tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clausole di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Finanziamento previste nel Contratto. Quest'ultima clausola dovrà essere inserita, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscrizione, cosicché l'adeguamento si verifichi automaticamente.

L'ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizionali, accessioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell'Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l'Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte infiaccare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: .....

Per ogni quinto del debito originario che abbia estinto, la Parte Mutuataria avrà diritto di chiedere, a propria cura e spese, la riduzione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell'art. 39, comma 5 del T.U.B..

*se presenti fideiussori continuare con la seguente previsione:*

Il/i Fideiussore/i intervenendo nel presente atto si costituisce/ono fideiussore/i solidale/i della Parte Mutuataria nei confronti della Banca, sino alla concorrenza della somma di Euro .....  
(in lettere) per l'adempimento delle obbligazioni tutte poste a carico della Parte Mutuataria dal Contratto, nonché di eventuali proroghe o rinnovazioni, anche tacite, del Finanziamento. La fideiussione è regolata dalle norme riportate all'art. 12 delle Condizioni Generali di Finanziamento.

.....  
*inserire la descrizione dell'immobile concesso in garanzia*  
.....

#### **Art. 11 – Decadenza dal beneficio del termine.**

Fermo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto.

#### **Art. 12 – Formula Esecutiva.**

In caso di mancato integrale e puntuale pagamento degli importi dovuti dalla Parte Mutuataria in ragione del Finanziamento, la Banca potrà procedere coattivamente contro essa Parte Mutuataria e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in virtù della copia esecutiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.

#### **Art. 13 – Condizioni Economiche.**

Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI, Capo I del T.U.B. (artt. 115 e ss.) e delle relative norme di attuazione, la Parte Mutuataria dichiara di aver preso visione dei Fogli Informativi e del Documento di Sintesi relativi al Mutuo BancoPosta.

Per ciascuno degli adempimenti in appresso indicati, la Parte Mutuataria accetta di pagare alla Banca le seguenti somme:

- per l'istruttoria della pratica relativa alla concessione del Finanziamento e per la perizia dell'Immobile: Euro ..... (in lettere);
- per ogni invio della comunicazione periodica ex art.119 del T.U.B.: Euro .....(in lettere);
- per ogni invio della cosiddetta certificazione interessi: Euro .....(in lettere);
- per ogni invio di un eventuale duplicato della cosiddetta certificazione interessi: Euro .....(in lettere);
- per ogni dichiarazione della Banca a comprova della sussistenza di credito: Euro .....(in lettere);
- per ogni comunicazione diversa dalle precedenti inviata dalla Banca: Euro .....(in lettere);
- per gli adempimenti conseguenti all'accollo del Finanziamento da parte di un terzo: Euro .....(in lettere);
- per ogni lettera di assenso – sempre che ne ricorrano i relativi presupposti – a riduzione e restrizione dell'ipoteca: Euro .....(in lettere);

Il pagamento delle somme dinanzi indicate avverrà tramite addebito sul conto di cui al precedente art. 7. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest'ultima, al momento della richiesta del Finanziamento, ha dato apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito sul citato conto BancoPosta.

La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che, fermo quanto previsto all'art. 16 delle Condizioni Generali di Finanziamento, la parte Mutuataria potrà procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, del Finanziamento senza dover corrispondere alcun compenso aggiuntivo a favore della Banca.

#### **Art. 14 – Modifica delle condizioni economiche.**

La Parte Mutuataria prende atto ed accetta espressamente che - ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 5 del T.U.B. - la Banca si riserva di modificare le condizioni economiche e/o normative del Contratto di Mutuo qualora sussista un giustificato motivo ai sensi dell'art.118 del T.U.B., così come modificato dalla legge n.248 del 4/8/2006 e relative disposizioni di attuazione che si devono intendere interamente richiamate nel presente atto. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili del decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206 (Codice del consumo), in quanto applicabili.

#### **Art. 15 – Tasse, imposte, spese, oneri ed accessori.**

Tutte le tasse, le imposte, gli oneri, le spese e gli accessori del presente atto (e di quelli conseguenti) e del Finanziamento sono a carico della Parte Mutuataria. In particolare, in capo a quest'ultima gravano: l'imposta sostitutiva ex art. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni, cui il Finanziamento è soggetto, nell'aliquota del .....% pari a Euro ..... (in lettere);

#### **nel caso in cui il mutuo si riferisca all'acquisto o alla ristrutturazione della cd. "prima casa" continuare con la seguente previsione**

Al riguardo, la Parte Mutuataria e la Banca con il presente atto chiedono espressamente di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali stabilite dal citato D.P.R., avendo il Finanziamento durata maggiore di diciotto mesi;

- Agli effetti fiscali, la Parte Mutuataria dichiara che il Finanziamento viene concesso per :

- l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e relative pertinenze ("prima casa" quale definita dalla normativa vigente per l'applicazione di aliquota ridotta in sede di trasferimento di immobili);

Pertanto, in relazione al Finanziamento, si applica l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre n.601, nella misura ridotta dello 0,25% sull'ammontare complessivo del Finanziamento, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all'art.1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L.191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell'art.2 del DL 220/2004 (conv. In L. 257/2004).

Resto inteso che in caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Finanziamento, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interesse e simili).

- le spese, gli onorari ed i diritti notarili del presente atto, ivi compresi quelli relativi al rilascio di una copia del Contratto in forma esecutiva per la Banca e di una copia autentica per la Parte Mutuataria, nonché quelli relativi alle formalità di iscrizione, annotazione e cancellazione ipotecaria.

Saranno a carico della Parte Mutuataria anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla decadenza della stessa dal beneficio del termine, dalla risoluzione del ovvero dal recesso dal Contratto.

La Parte Mutuataria dispone ed autorizza sin d'ora la Banca a dedurre e trattenere dal Finanziamento, successivamente alla sua erogazione, l'importo dell'imposta sostitutiva nella misura in vigore al momento della stipula del presente atto, fermo restando l'obbligo per essa Parte Mutuataria di rimborsare alla Banca gli importi che quest'ultima fosse chiamata a versare all'amministrazione finanziaria in relazione ad eventuali maggiorazioni di detta imposta qualora il finanziamento dovesse rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (con. In L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta dell'art. 2 del DL 220/2004 ("Decreto Correttivo").

#### **Art. 16 – Elezione del domicilio.**

Agli effetti del presente atto e per ogni diverso effetto di legge, le Parti contraenti eleggono il seguente domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 cod. civ. e dell'art. 30 cod. proc. civ.:

- la Banca, anche agli effetti della iscrizione ipotecaria ex art.39, comma 1 del T.U.B., presso la propria sede, in Piazza del Calendario 3, 20121 - MILANO;
- la Parte Mutuataria, il/i Garante/i ed il/i Fideiussore/i presso l'indirizzo di residenza dichiarato nel presente atto o successivamente comunicato alla Banca, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con lettera raccomandata a/r.

Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere piena ed esatta conoscenza del loro contenuto.

.....  
Luogo Data

Firma del Notaio rogante

Firma della Parte Mutuataria

Firma del Garante/i

Firma del Fideiussore/i

Firma della Banca

**Esempio di Contratto di finanziamento garantito da ipoteca stipulato in atto unico**  
(ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 38 e seguenti)  
**Mutuo a rata costante e durata variabile**

Il giorno ..... del mese ..... dell'anno .....  
in ..... davanti a  
me Dr. ....  
Notaio in ..... iscritto presso  
il Collegio Notarile di ..... e  
senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti rinun-  
ciato, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:  
quanto alla parte mutuante:

- la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del  
Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice  
Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di  
Milano n. 01340740156, Aderente al Fondo Interbancario di  
Tutela dei Depositi, Iscritta all'albo delle Banche, soggetto  
all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank  
AG e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'albo  
dei Gruppi Bancari, in persona del Signor .....,  
.....nato a.....  
il....., domiciliato per questo atto presso la  
sede legale della stessa Deutsche Bank S.p.A., il quale dichiara  
di intervenire nel presente atto nella sua qualità di procura-  
tore di quest'ultima, a ciò autorizzato in forza dei poteri al  
medesimo derivanti dalla procura speciale ricevuta dal Notaio  
Dr. .... in .....  
in data ..... n. ....  
che si allega in originale sotto la lettera ".....";

(di seguito denominata la "Banca");

quanto alla parte mutuataria:

- il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in .....  
Codice Fiscale .....; e  
- il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in .....  
Codice Fiscale .....

che interviene/engono nel presente in qualità di consumatore/i, ai  
sensi dell'art. 25 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52;  
(di seguito denominata anche la "Parte Mutuataria");

se presenti fideiussori o datori di ipoteca diversi dalla Parte  
Mutuataria inserire la seguente parte:

quanto alla parte che presta la garanzia personale di cui al pre-  
sente atto:

il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in ....., Codice Fiscale .....

(di seguito denominata il/i "Fideiussore/i");

quanto alla parte che costituisce la garanzia reale di cui al presen-  
te atto:

- il/la Signor/a .....  
nato/a a ..... il .....  
residente in .....  
Codice Fiscale .....

(di seguito denominata il/i "Garante/i");

detti comparenti (di seguito anche le Parti), della cui identità per-  
sonale io Notaio sono certo, premettono che:

A) la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento a  
medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado  
sostanziale, ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1 settembre  
1993 n. 385 (di seguito il "T.U.B."), da destinare  
all'acquisto/alla ristrutturazione del .....

Nel caso in cui l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia  
uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:

bene immobile meglio descritto all'ultimo comma del successivo art.10;

Nel caso in cui l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia  
diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:

seguinte bene immobile adibito ad uso abitativo:.....  
.....(segue descrizione)

B) la Banca, esaminata la richiesta inoltrata dalla Parte Mutuata-  
ria e la documentazione da essa esibita, visti gli artt. 38 e ss.  
del T.U.B. e facendo affidamento sulla veridicità, completezza  
e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, patri-  
moniali e finanziarie ivi indicati, nonché sul rilascio delle garan-  
zie e sull'assunzione degli impegni tutti previsti nel presente  
atto, ha deciso di concedere alla Parte Mutuataria il finanzia-  
mento dalla stessa richiesto nei termini ed alle condizioni di  
seguito specificate;

tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto  
segue.

**Art.1 – Premesse ed allegati.**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostan-  
ziale del presente atto (di seguito anche il "Contratto").

**Art. 2 – Oggetto.**

La Banca concede alla Parte Mutuataria, che accetta, a titolo di  
finanziamento ex artt. 38 e ss. del T.U.B. ed ai fini di cui al suc-  
cessivo art. 4, la somma di Euro ..... (in lettere), pari a  
Lit.....(in lettere), (di seguito il "Finanziamento"), al tasso di  
interesse di cui al successivo art. 8, ai patti e sotto gli obblighi  
recati dalle norme di legge e dalle previsioni tutte di cui al Contratto  
ed, in particolare, delle Condizioni Generali del Mutuo Banco-  
Posta (di seguito anche le "Condizioni Generali di Finanziaamen-  
to") altresì riassunte nel Documento di Sintesi che, sottoscritte dal-  
le Parti e da me Notaio, si allegano al presente atto sotto la lette-  
ra "..." e la lettera "...". Le Parti, per espressa e concorde rinun-  
zia, esonerano me Notaio dalla lettura delle sopraccitate Condi-  
zioni Generali di Finanziamento e del Documento di Sintesi,  
dichiarando di conoscerli, accettarli e approvarli integralmente.

**Art. 3 – Erogazione.**

L'intero importo del Finanziamento viene erogato tramite accredi-  
to sul conto n. 0020900955 partita n. .... acceso  
presso il Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte  
Mutuataria dichiara di ricevere detto importo, rilasciandone con il  
presente atto, ampia quietanza liberatoria.

La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere dal-  
l'importo così erogato gli importi relativi:

- alle spese di istruttoria e di perizia di cui al successivo art. 13;
- all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 15.

**Art. 4 – Scopo.**

La Parte Mutuataria e la Banca danno atto che il Finanziamento è  
finalizzato all'acquisto/alla ristrutturazione del .....

*Nel caso in cui l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia  
uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca:*

bene immobile descritto all'ultimo comma del successivo art.10

*Nel caso in cui l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia  
diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca:*

bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse

e che, pertanto, ai sensi dell'art.121, comma 4, lettera e) del  
T.U.B., al Finanziamento non è applicabile la normativa di cui al  
Titolo VI, Capo II, del T.U.B., relativa al credito al consumo.

**Art. 5 – Deposito cauzionale.**

La Parte Mutuataria costituisce il Finanziamento, al netto degli  
importi di cui al precedente art. 3, in deposito cauzionale infruttife-  
ro presso la Banca, a garanzia dell'integrale e puntuale adempi-  
mento degli obblighi posti dall'art. 8 del Contratto e dagli artt. 2 e  
8 delle Condizioni Generali di Finanziamento a carico della Parte  
Mutuataria. Tale deposito cauzionale infruttifero, a parziale deroga  
di quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di Finanzia-  
mento, verrà svincolato in data odierna secondo quanto previ-  
sto al successivo art. 6.

La Parte Mutuataria prende atto che, decorso inutilmente il termi-  
ne di cui all'art. 2, comma 3 delle Condizioni Generali di Finanzia-  
mento, la Banca potrà comunque avvalersi della facoltà ivi prevista  
di considerare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

#### **Art. 6 – Svincolo del deposito cauzionale.**

La Parte Mutuataria autorizza fin d'ora ed irrevocabilmente la Banca a disporre lo svincolo dell'importo del Finanziamento costituito in deposito cauzionale infruttifero mediante l'accredito dello stesso sul conto corrente bancario/conto BancoPosta n. ....

*nel caso in cui lo svincolo avvenga direttamente a favore della Parte Mutuataria, aggiungere la seguente previsione:*

intestato alla Parte Mutuataria presso .....

nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appaltatore e l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia uguale a quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previsione:

intestato a ..... presso .....,  
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto all'ultimo comma del successivo art.10,

*nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore del venditore/appaltatore e l'immobile oggetto di acquisto/ristrutturazione sia diverso da quello su cui viene iscritta ipoteca, aggiungere la seguente previsione:*

intestato a ..... presso .....,  
a titolo di saldo del prezzo di acquisto/ristrutturazione del bene immobile descritto alla lettera A) delle premesse,

una volta che la Parte Mutuataria abbia dato prova della realizzazione degli eventi di cui al precedente art. 5.

#### **Art.7 – Rimborso e durata del Finanziamento.**

La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successori e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro – pena la decadenza dal beneficio del termine - a rimborsare il Finanziamento mediante il pagamento di numero ..... rate mensili costanti di importo fisso – salvo quanto di seguito previsto - concordato dalla Parte Mutuataria e dalla Banca in data odierna, pari ad Euro .....

L'importo di ciascuna rata sarà comprensivo della quota capitale e degli interessi convenuti ed accettati nella misura di cui al successivo art.8, come da piano di ammortamento quivi allegato sotto la lettera "..."

Posto che la prima rata del piano d' ammortamento ha scadenza il....., si precisa che la stessa ammonta ad Euro ..... (in lettere), in quanto è comprensiva degli interessi, calcolati al tasso di cui al successivo art. 8, maturati sull'intero capitale erogato dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza.

Tenuto conto che il tasso di interesse di cui al successivo art.8 è variabile, le oscillazioni dello stesso potranno incidere sulla durata dell'ammortamento del Finanziamento sulla base delle pattuizioni che seguono, riservandosi pertanto la Banca la facoltà, al variare del tasso di interesse, di procedere alla nuova determinazione del numero delle rate residue e della conseguente durata del Finanziamento.

In nessun caso la durata del Finanziamento potrà essere inferiore a 18 (diciotto) mesi .

La Banca e la Parte Mutuataria si danno atto che, qualora il tasso di interesse di cui al successivo art. 8, come ivi determinato, dovesse subire una variazione tale per cui l'ammortamento del Finanziamento - calcolato sulla base dell'importo di ciascuna rata convenuta ed accettata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 7 ed in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso - dovesse concludersi prima di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, la Banca, previa comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 giorni dalla rilevazione di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo dell'importo delle rate residue di rimborso del Finanziamento, riducendo, se del caso, l'ammontare delle stesse, sulla base delle nuove condizioni di tasso e della durata minima dei 18 mesi di cui al precedente capoverso.

In nessun caso la durata del Finanziamento potrà essere superiore a 30 (trenta) anni.

Qualora il tasso di interesse di cui al successivo art. 8, come ivi determinato, dovesse subire una variazione tale per cui l'ammortamento del Finanziamento - calcolato sulla base dell'importo di

ciascuna rata convenuta ed accettata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 7 ed in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso - non dovesse concludersi entro la scadenza di anni 30 dalla stipula del Contratto, con il pagamento della pattuita ultima rata, la Parte Mutuataria si obbliga, sin d'ora, al pagamento della rata finale, la trecentosessantesima, dell'importo comprensivo di tutte le somme ancora dovute dalla Parte Mutuataria alla Banca in dipendenza del Contratto (ed, in particolare, della quota interessi e della quota capitale non ancora rimborsate).

La Banca e la Parte Mutuataria si danno atto che, qualora l'importo di detta ultima trecentosessantesima rata dovesse superare la somma di Euro 10.000 (diecimila) - in dipendenza della sopraccitata variazione di tasso - la Banca, previa comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo dell'importo delle residue rate di rimborso del Finanziamento, aumentando, se del caso, l'ammontare delle stesse - sulla base delle nuove condizioni di tasso, del residuo del debito del Finanziamento e della durata massima trentennale di cui al precedente capoverso.

Ferma restando l'ipotesi di cui ai precedenti capoversi, la Banca e la Parte Mutuataria si danno inoltre atto che, qualora il tasso di interesse di cui al successivo art. 8, come ivi determinato, dovesse subire una variazione tale per cui l'ammontare dei soli interessi superi l'importo di ciascuna rata convenuta ed accettata nella misura di cui al primo capoverso del presente art. 7, in forza della previsione di cui al precedente quarto capoverso, la Banca, previa comunicazione scritta alla Parte Mutuataria entro 15 (quindici) giorni dalla rilevazione di detta variazione, potrà procedere al ricalcolo dell'importo delle rate di rimborso del Finanziamento – aumentando, se del caso, l'ammontare della stessa - sulla base delle nuove condizioni di tasso, del residuo del debito del Finanziamento e della durata massima trentennale di cui al precedente capoverso. Tale nuovo importo, così determinato, verrà applicato, salvo nuovo ricalcolo, a tutte le rate non ancora scadute alla data di comunicazione di detto ricalcolo.

Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il giorno 27 di ciascun mese, sul conto BancoPosta n. .... intestato alla Parte Mutuataria. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest'ultima, al momento della richiesta del Finanziamento, ha dato a Poste Italiane S.p.A. apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito delle rate di rimborso del Finanziamento sul citato conto BancoPosta.

#### **Art. 8 – Interessi.**

Sul Finanziamento la Parte Mutuataria dovrà corrispondere alla Banca interessi che saranno da quest'ultima calcolati sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Finanziamento, secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura iniziale è pari al ... %

Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indipendentemente dalla data di stipula del presente atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, maggiorando di ..... punti percentuali per anno la quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavorativi bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente) diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all'eventuale pagina sostitutiva in cui l'EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "MF/Milano Finanza". Resta inteso che, in caso di difformità tra il valore rilevato dal summenzionato Comitato di Gestione ed il valore pubblicato dai quotidiani sopraccitati, per tasso EURIBOR si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Qualora non fosse possibile rilevare il tasso EURIBOR secondo le modalità di cui sopra, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondando, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai tre istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente Banca Intesa SANPAOLO, Unicredit).

La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che l'I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo – relativo al mutuo in oggetto è pari a...

#### **Art. 9 – Interessi di Mora.**

Ove la Parte Mutuataria non proceda al pagamento integrale delle rate di rimborso, oppure lo effettui con ritardo sulle rispettive

scadenze, dovrà pagare sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta (anche parzialmente) impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigore, ai sensi dell'art. 8, al momento della scadenza della rata rimasta impagata (anche parzialmente), maggiorato di 2 punti percentuali per anno.

Qualora il tasso degli interessi di mora, come sopra determinato, superi il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996 n.108 e successive modifiche e integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo.

Sugli interessi di mora come sopra determinati la Banca non procederà alla capitalizzazione periodica.

Rimane fermo, comunque, il diritto della Banca di far valere in ogni modo le proprie ragioni di credito.

#### **Art. 10 – Garanzie.**

A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo alla Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto ed, in particolare, del rimborso del Finanziamento, del pagamento degli interessi, anche di mora, come determinati nella misura di cui ai precedenti articoli 8 e 9, delle tasse, delle imposte, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle di cui all'art. 2855, primo comma cod. civ. - vengono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie di cui in appresso.

La Parte Mutuataria/il/i Garante/icostituisce/no ipoteca convenzionale di primo grado sostanziale sull'immobile descritto in calce al presente articolo (di seguito l' "Immobile"), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell'ipoteca è fatta per la somma di Euro .....(in lettere) fermo restando che tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clausole di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Finanziamento previste nel Contratto. Quest'ultima clausola dovrà essere inserita, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscrizione, cosicché l'adeguamento si verifichi automaticamente.

L'ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizionali, accessioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell'Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l'Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte inficiare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: .....

Per ogni quinto del debito originario che abbia estinto, la Parte Mutuataria avrà diritto di chiedere, a propria cura e spese, la riduzione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell'art. 39, comma 5 del T.U.B..

se presenti fideiussori continuare con la seguente previsione:

Il/i Fideiussore/i intervenendo nel presente atto si costituisce/ono fideiussore/i solidale/i della Parte Mutuataria nei confronti della Banca, sino alla concorrenza della somma di Euro .....(in lettere) per l'adempimento delle obbligazioni tutte poste a carico della Parte Mutuataria dal Contratto, nonché di eventuali proroghe o rinnovazioni, anche tacite, del Finanziamento. La fideiussione è regolata dalle norme riportate all'art. 12 delle Condizioni Generali di Finanziamento.

inserire la descrizione dell'immobile concesso in garanzia

#### **Art. 11 – Decadenza dal beneficio del termine.**

Fermo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto.

#### **Art. 12 – Formula Esecutiva.**

In caso di mancato integrale e puntuale pagamento degli importi dovuti dalla Parte Mutuataria in ragione del Finanziamento, la

Banca potrà procedere coattivamente contro essa Parte Mutuataria e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in virtù della copia esecutiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.

#### **Art. 13 – Condizioni Economiche.**

Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI, Capo I del T.U.B. (artt. 115 e ss.) e delle relative norme di attuazione, la Parte Mutuataria dichiara di aver preso visione dei Fogli Informativi e del Documento di Sintesi relativi al Mutuo BancoPosta.

Per ciascuno degli adempimenti in appresso indicati, la Parte Mutuataria accetta di pagare alla Banca le seguenti somme:

- per l'istruttoria della pratica relativa alla concessione del Finanziamento e per la perizia dell'Immobile: Euro ..... (in lettere);
- per ogni invio della comunicazione periodica ex art.119 del T.U.B.: Euro ..... (in lettere);
- per ogni invio della cosiddetta certificazione interessi: Euro ..... (in lettere);
- per ogni invio di un eventuale duplicato della cosiddetta certificazione interessi: Euro ..... (in lettere);
- per ogni dichiarazione della Banca a comprova della sussistenza di credito: Euro ..... (in lettere);
- per ogni comunicazione diversa dalle precedenti inviata dalla Banca: Euro ..... (in lettere);
- per gli adempimenti conseguenti all'accollo del Finanziamento da parte di un terzo: Euro ..... (in lettere);
- per ogni lettera di assenso - sempre che ne ricorrano i relativi presupposti - a riduzione e restrizione dell'ipoteca: Euro ..... (in lettere);

Il pagamento delle somme dinanzi indicate avverrà tramite addebito sul conto di cui al precedente art. 7. Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria danno atto che quest'ultima, al momento della richiesta del Finanziamento, ha dato apposita disposizione scritta ed irrevocabile di addebito sul citato conto BancoPosta.

La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che, fermo quanto previsto all'art. 16 delle Condizioni Generali di Finanziamento, la parte Mutuataria potrà procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, del Finanziamento senza dover corrispondere alcun compenso aggiuntivo a favore della Banca.

#### **Art. 14 – Modifica delle condizioni economiche.**

La Parte Mutuataria prende atto ed accetta espressamente che - ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 5 del T.U.B. - la Banca si riserva di modificare le condizioni economiche e/o normative del Contratto di Mutuo qualora sussista un giustificato motivo ai sensi dell'art.118 del T.U.B., così come modificato dalla legge n.248 del 4/8/2006 e relative disposizioni di attuazione che si devono intendere interamente richiamate nel presente atto.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili del decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206 (Codice del consumo), in quanto applicabili.

#### **Art. 15 – Tasse, imposte, spese, oneri ed accessori.**

Tutte le tasse, le imposte, gli oneri, le spese e gli accessori del presente atto (e di quelli conseguenti) e del Finanziamento sono a carico della Parte Mutuataria. In particolare, in capo a quest'ultima gravano:

- l'imposta sostitutiva ex art. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni, cui il Finanziamento è soggetto, nell'aliquota del .....% pari a Euro ..... (in lettere);

#### **nel caso in cui il mutuo si riferisca all'acquisto o alla ristrutturazione della cd. "prima casa" continuare con la seguente previsione**

Al riguardo, la Parte Mutuataria e la Banca con il presente atto chiedono espressamente di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali stabilite dal citato D.P.R., avendo il Finanziamento durata maggiore di diciotto mesi;

- Agli effetti fiscali, la Parte Mutuataria dichiara che il Finanziamento viene concesso per :

- l'acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione e relative pertinenze ("prima casa" quale definita dalla normativa vigente per l'applicazione di aliquota ridotta in sede di trasferimento di immobili);

Pertanto, in relazione al Finanziamento, si applica l'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre n.601, nella misura ridotta dello 0,25% sull'ammontare complessivo del Finanziamento, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all'art.1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L.191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell'art.2 del DL 220/2004

(conv. In L. 257/2004).

Resta inteso che in caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Finanziamento, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interesse e simili).

- le spese, gli onorari ed i diritti notarili del presente atto, ivi compresi quelli relativi al rilascio di una copia del Contratto in forma esecutiva per la Banca e di una copia autentica per la Parte Mutuataria, nonché quelli relativi alle formalità di iscrizione, annotazione e cancellazione ipotecaria.

Saranno a carico della Parte Mutuataria anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla decadenza della stessa dal beneficio del termine, dalla risoluzione del ovvero dal recesso dal Contratto.

La Parte Mutuataria dispone ed autorizza sin d'ora la Banca a dedurre e trattenere dal Finanziamento, successivamente alla sua erogazione, l'importo dell'imposta sostitutiva nella misura in vigore al momento della stipula del presente atto, fermo restando l'obbligo per essa Parte Mutuataria di rimborsare alla Banca gli importi che quest'ultima fosse chiamata a versare all'amministrazione finanziaria in relazione sia ad eventuali maggiorazioni di detta imposta qualora il finanziamento dovesse rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (con. In L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta dell'art. 2 del DL 220/2004 ("Decreto Correttivo").

**Art. 16 – Elezione del domicilio.**

Agli effetti del presente atto e per ogni diverso effetto di legge, le Parti contraenti eleggono il seguente domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 cod. civ. e dell'art. 30 cod. proc. civ.:

- la Banca, anche agli effetti della iscrizione ipotecaria ex art.39, comma 1 del T.U.B., presso la propria sede, Piazza del Calendario 3, 20121 - MILANO;
- la Parte Mutuataria, il/i Garante/i ed il/i Fideiussore/i presso l'indirizzo di residenza dichiarato nel presente atto o successivamente comunicato alla Banca, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., con lettera raccomandata a/r.

Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere piena ed esatta conoscenza del loro contenuto.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
Luogo Data

Firma del Notaio rogante

Firma della Parte Mutuataria

Firma del Garante/i

Firma del Fideiussore/i

Firma della Banca

## INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

### INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) FORNITA DA POSTE ITALIANE S.P.A.

Ai fini del rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali (art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 detto Codice in materia di protezione dei dati personali), **Poste Italiane S.p.A.**, con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 (di seguito "Poste Italiane"), Titolare del trattamento relativo al Mutuo BancoPosta,

#### INFORMA

- che i dati personali rilasciati dai richiedenti il Mutuo e dall'eventuale Garante/ Fideiussore (definiti dalla legge Interessato), sono necessari al Titolare per fornire i servizi finanziari richiesti nell'ambito dei rapporti con gli stessi instaurati;
- che tra tali dati possono rientrare anche quelli che la legge definisce "sensibili"<sup>1</sup>, dei quali il Titolare può eventualmente venire a conoscenza in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dall'Interessato, ad esempio in caso di sottoscrizione di copertura assicurativa;
- che i dati personali sono pertanto trattati per le seguenti finalità:
  - a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'Interessato relativo al Mutuo BancoPosta ed al rapporto assicurativo (ad esempio raccolta e trasmissione a Deutsche Bank delle richieste di mutuo, nonché gestione delle procedure di accreditamento ed addebito in conto);
  - b) finalità connesse agli obblighi rivenerenti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: legge sull'usura, legge sull'antiriciclaggio, etc.);
  - c) finalità funzionali all'attività di Poste, di società del Gruppo e di altre società, che tratteranno i dati solo a seguito di specifico consenso dell'Interessato. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dal Titolare, indagini di mercato, eseguite direttamente oppure attraverso l'opera di società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; promozione e vendita di prodotti e servizi del Titolare o di terzi, effettuate, mediante l'analisi delle sue preferenze, attraverso lettere, contatti telefonici, invio di materiale pubblicitario o attraverso fax, posta elettronica, sms ed altri sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore.
- che i dati sono trattati, con idonee procedure manuali o strumenti anche elettronici, dal personale appartenente alla struttura del Titolare addetto all'accettazione di sportello e alla Business Unit BancoPosta presso le sedi centrali e distaccate, nei limiti dell'esecuzione delle operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento del contratto di Mutuo BancoPosta. Tali soggetti sono stati nominati Incaricati ed hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.
- che per alcune operazioni o servizi richiesti il Titolare può essere tenuto a comunicare i dati personali ad altri soggetti<sup>2</sup>, eventualmente anche all'estero, e può avvalersi di società esterne<sup>3</sup> che svolgono alcune attività per conto del Titolare, in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi del trattamento.

L'elenco aggiornato dei soggetti terzi e delle società esterne che intervengono nell'esecuzione del trattamento dei dati personali e quello dei Responsabili del trattamento è comunque disponibile presso la Business Unit BancoPosta, di Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 Roma;

- che il consenso che chiediamo di esprimere, con l'apposizione della firma nell'apposito spazio relativo alla "manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali" riportato sul modulo di richiesta Mutuo BancoPosta, si riferisce all'esigenza del Titolare di comunicare i suoi dati a società terze, che operano in qualità di Titolari autonomi, che tratteranno i dati nell'ambito delle attività strettamente necessarie alle operazioni e ai servizi richiesti, anche con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto dati sensibili.

L'art. 7 del d.lgs 196/03 riconosce all'Interessato il diritto di chiedere al

Titolare del trattamento conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, responsabili, incaricati o rappresentanti designati nel territorio dello Stato che possono venire a conoscenza dei dati dei richiedenti o dell'eventuale Garante/Fideiussore; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per fini promozionali.

Responsabile interno del trattamento è la Direzione Operazioni della Business Unit BancoPosta di Poste Italiane, ubicata presso la sede legale della società stessa, alla quale rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra.

### INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) FORNITA DA DEUTSCHE BANK S.P.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito anche "Codice"), Deutsche Bank S.p.A. dichiara quanto segue

#### 1. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

1.1 Per le finalità di cui al successivo punto 5, la Banca può venire in possesso di, e trattare, dati personali dell'interessato (ad esempio: i dati anagrafici, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la solvibilità economica, ecc.).

1.2 Può accadere inoltre che, in relazione a specifiche operazioni o servizi richiesti dall'interessato (ad esempio: accensione di polizze vita, erogazione di mutui assistiti da assicurazione, ovvero pagamento, tramite bonifici od altri ordini, di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili), la Banca venga in possesso di dati dell'interessato che il Codice definisce come "sensibili" (cioè idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato). Per il loro trattamento, il Codice richiede il consenso dell'interessato da manifestarsi in modo specifico e per iscritto.

#### 2. FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi (ad esempio: soggetti che dispongono ordini di bonifico a favore dell'interessato, sistemi di informazione creditizia relativamente a richieste di finanziamento dell'interessato, ecc.), nel qual caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale informativa può non comprendere gli elementi già noti al soggetto che fornisce i dati e non è dovuta nei casi previsti dalla legge.

#### 3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la Deutsche Bank S.p.A., con sede in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, capitale sociale Euro 310.659.856,26, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Milano 01340740156, aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank (di seguito "gruppo DB"), a sua volta iscritto all'albo dei gruppi bancari. La Deutsche Bank S.p.A. è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG (di seguito "DB AG"), con sede in Francoforte (Repubblica Federale Tedesca) e fa parte del gruppo mondiale di quest'ultima (di seguito "gruppo DB AG").

#### 4. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il responsabile del trattamento dei dati è il Preposto "pro-tempore" alla Macro Divisione PCAM.

#### 5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali dell'interessato sono trattati nell'ambito della normale attività bancaria e finanziaria (oltre alle attività connesse e strumentali)

<sup>1</sup> cioè "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

<sup>2</sup> ad esempio periti per la valutazione dell'immobile

<sup>3</sup> ad esempio soggetti che prestano servizi bancari, finanziari, assicurativi o riassicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento o che comunque sono destinatari o tramite dell'esecuzione delle disposizioni impartite o richieste dalla clientela o comunque effettuate per conto della stessa; soggetti che prestano servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; soggetti che prestano servizi informatici e/o gestiscono reti informatiche per la trasmissione di comunicazioni concernenti operazioni della clientela; enti di tutela del credito; soggetti che prestano servizi di recupero crediti e società di factoring; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza; società controllate e collegate ai Titolari ai sensi dell'art. 2359 c.c.

della Banca e per le seguenti finalità:

- 5.1 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato (ad esempio: acquisizione d'informazioni preliminari alla conclusione di un contratto con l'interessato, esecuzione d'operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato, adempimento di specifiche richieste dell'interessato, ecc.);
- 5.2 finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi e da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: Centrale Rischi, UIC-A.U.I., legge sull'anticiclaggio, ecc).
- 5.3 adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa "anticiclaggio" (D. Lgs. 56/2004).

## 6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

In relazione alle finalità sopraindicata, i dati personali dell'interessato possono essere trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della Banca, mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). L'appartenenza della Banca al gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali dell'interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, possono essere detenuti anche su supporti informatici presso la DB AG.

## 7. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO AVERE ACCESSO AI MEDESIMI IN QUALITÀ DI RESPONSABILI OD INCARICATI DEL TRATTAMENTO DI CUI È TITOLARE LA BANCA

7.1 In relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2, la Banca può comunicare i dati personali dell'interessato alle seguenti categorie di soggetti (italiani e stranieri):

- soggetti che svolgono attività strumentali o collegate alla gestione amministrativa del rapporto con l'interessato (ad esempio: soggetti che svolgono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti od originati dall'interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate all'interessato; soggetti che svolgono servizi di registrazione dati tramite scansioni, fotocopie e archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l'interessato; soggetti che prestano attività di assistenza telefonica in sede di esecuzione dei rapporti intrattenuti con l'interessato; soggetti che prestano servizi informatici a favore della Banca);
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
- enti che rilevano rischi finanziari, al fine di alimentare le banche dati da loro gestite (c.d. "sistemi di informazioni banche ed enti finanziari") in sede di valutazione delle richieste di finanziamento loro inoltrate, a fini di contenimento del rischio creditizio, quali creditizie", cui possono avere accesso i loro aderenti (altre:
  - CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Fantin 1/3, 40131 Bologna – fax 051 6458940, tel. 051 6458900, sito internet: [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com) (la quale raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
  - CTC – Consorzio per la Tutela del Credito, viale Tunisia 50 – 20124 Milano – tel. 0266710235-29, fax 0267479250, [www.ctconline.it](http://www.ctconline.it) (la quale raccoglie informazioni solo su rapporti di finanziamento morosi o a sofferenza);
  - Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Pesenti 121, 00158 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via U. Quintavalle n. 68, 00173 Roma – fax 199.101.850, tel. 199.183.538, sito internet: [www.experian.it](http://www.experian.it) (Area Consumatori) (la quale raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
- soggetti che svolgono attività di recupero crediti ed esattori;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti finanziari;
- società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con l'interessato;
- autorità amministrative e giudiziarie;
- società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
- società del gruppo DB;
- DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell'interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Banca

è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG);

- società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà collegati all'uso dei prodotti o servizi richiesti dall'interessato.

7.2 In relazione alle finalità di cui al precedente punto 5.3, la Banca può comunicare i dati dell'interessato a soggetti terzi che offrono questo tipo di servizi, affinché verifichino presso l'interessato se la Banca abbia soddisfatto le sue esigenze ed aspettative, o se esista una potenziale domanda per altri prodotti e servizi della Banca, di società del gruppo DB o del gruppo DB AG, o di terzi. In relazione alle medesime finalità, la Banca può comunicare i dati dell'interessato a soggetti terzi, al fine di consentire a questi ultimi di offrire all'interessato prodotti propri o di altri soggetti.

7.3 I soggetti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 trattano i dati dell'interessato in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso tutte le dipendenze della Banca.

7.4 In relazione alle finalità di cui ai precedenti punti 5.1, 5.2 e 5.3 possono venire a conoscenza dei dati personali dell'interessato, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento di cui è titolare la Banca, i seguenti soggetti: i dipendenti o collaboratori esterni della Banca adibiti a servizi o uffici centrali o periferici, ovvero appartenenti a strutture esterne alla Banca, che svolgono servizi di vendita, di consulenza, di amministrazione (ad esempio: archiviazione, imbustamento, spedizione, ecc.), contabili, di supporto (ad esempio: analisi creditizia, supporto legale, recupero crediti, assistenza informatica, ecc.), di controllo interno, ecc.

7.5 I dati personali dell'interessato non sono oggetto di diffusione (dovendosi intendere per tale il dare conoscenza dei dati personali dell'interessato ad uno o più soggetti indeterminati).

## 8. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato ed il loro trattamento da parte della Banca e dei soggetti cui la medesima li può comunicare per le finalità di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 sono necessari, quindi non possono essere negati od impediti dall'interessato, pena l'impossibilità per la Banca di fornire a quest'ultimo i servizi richiesti.

**In mancanza del consenso dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali per le suddette finalità, la richiesta alla Banca, da parte dell'interessato, di specifici servizi od operazioni che richiedono il trattamento di cui sopra deve intendersi come manifestazione del consenso dell'interessato medesimo all'effettuazione dei relativi trattamenti e comunicazioni dei suoi dati personali, per le finalità connesse e strumentali alla gestione dei servizi ed operazioni in questione.**

8.2 Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato ed il loro trattamento da parte della Banca e dei soggetti cui la medesima li può comunicare per le finalità di cui al precedente punto 5.3 sono facoltativi.

## 9. DIRITTI DELL'INTERESSATO DI CUI ALL'ART. 7 DEL CODICE

Il Codice riconosce all'interessato i seguenti diritti:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- di ottenere (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (b) l'attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte, (a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo a Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario 3, 20126 Milano, oppure presso una qualunque dipendenza della Banca.

## Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – INFORMATIVA (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004)

### Come vengono utilizzati i Suoi dati

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso la Deutsche Bank S.p.A.; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa). In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) inoltrandolo alla:

DEUTSCHE BANK S.p.A.  
Piazza del Calendario, 3 – 20126 MILANO MI  
e-mail: [protezione.dat@db.com](mailto:protezione.dat@db.com)

e/o alle Società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CTC – Consorzio per la Tutela del Credito, CRIF S.p.A.,  
Experian Information Service S.p.A., SIA S.p.A.

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati possono essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui Deutsche Bank S.p.A. aderisce sono gestiti da:

- ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC – Consorzio per la Tutela del Credito, Viale Tunisia 50 – 20124 Milano, tel. 0266710235-29, fax 0267479250, [www.ctconline.it](http://www.ctconline.it) / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.
- ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Fantin 1/3, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel.: 051 6458900, sito internet: [www.consumatori.crif.com](http://www.consumatori.crif.com) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, società finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI

DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito [www.crif.com](http://www.crif.com)/...).

- ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via C. Pesenti n. 121, 00158 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via C. Pesenti n. 121, 00158 Roma – Fax: 199.101.850, Tel.: 199.183.538, sito internet: [www.experian.it](http://www.experian.it) (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì / ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito [www.experian.it](http://www.experian.it).
- ESTREMI IDENTIFICATIVI: Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto (CICCR o Centrale rischi associativa) gestito da SIA S.p.A., Via T. Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel. 02 60841, fax 02 60843920, sito internet: [www.sia.it](http://www.sia.it) / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo positivo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993 / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 24 mesi per le persone fisiche (elevabili a 36 mesi), 36 mesi per le persone giuridiche / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società al preposto alla Divisione Private & Business Clients, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

<p><b>richieste di finanziamento</b> 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa</p>
<p><b>morosità di due rate o di due mesi poi sanate</b> 12 mesi dalla regolarizzazione</p>
<p><b>ritardi superiori sanati</b> anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione</p>
<p><b>eventi negativi</b> (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) <b>non sanati</b> 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)</p>
<p><b>rapporti</b> che si sono svolti <b>positivamente</b> (senza ritardi o altri eventi negativi) 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>)</p>

## CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE NOTA PRELIMINARE

Di seguito sono riportate le Condizioni Generali di Assicurazione delle polizze assicurative collegate al Mutuo BancoPosta.

### Informazioni relative alle Società Assicuratrici:

Le società di assicurazione sono:

- Per la polizza "Incendio" la ERGO Assicurazioni S.p.A., con Sede e Direzione Generale in Milano – Via Pampuri n. 13, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta Ufficiale 26/6/86 n. 146) Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 07707320151, Partita IVA n. 10042300151, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP n. 1092 del 14/01/99 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/99;
- Per la polizza "Protezione del Credito" la HDI Assicurazioni S.p.A., con sede sociale in Roma – Via Abruzzi n. 10, iscritta al n. 7122/92 del Registro Imprese di Roma e al n. 757172/92 del R.E.A. di Roma, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8/6/1993.

### Informazioni relative al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

### Reclami

Eventuali reclami in merito al contratto possono essere indirizzati alle Società Assicuratrici sopra menzionate:

- in riferimento alla polizza "Incendio": ERGO Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami ERGO – via Pampuri 13 – 20141 Milano – fax 0257308581 e-mail: reclami\_ergoass@ergoitalia.it
- in riferimento alla polizza "Protezione del Credito": HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi 10 – 00187 Roma – fax 0642103583 – e-mail: reclami@hdia.it;

Qualora l'assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti**, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni / prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### Termini di prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**POLIZZA INCENDIO MUTUI**  
**AGENZIA N. 907 - RAMO 61 - POLIZZA CONVENZIONE N. 5 500 001**



ERGO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Capitale Sociale € 43.900.000 interamente versato. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 N° 146) N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 - Partita IVA N° 1004230015.  
Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Versicherungsgruppe AG.

Tra

Poste Italiane S.p.A con sede legale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, Capitale Sociale: 1.036.110.000 euro, Registro Imprese di Roma n. 97103880585/1996, N. Iscrizione al REA 842633, Codice Fiscale 97103880585, d'ora in avanti denominata "Contraente"

e  
ERGO Assicurazioni S.p.A., con Sede e Direzione Generale in Milano - Via Pampuri n. 13,  
autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta Ufficiale 26/6/86 n. 146)  
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano 07707320151, Partita IVA n. 10042300151

viene stipulata la presente Polizza Convenzione N. 5 500 001

### DEFINIZIONI

#### Informazioni relative alla Società

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo  
Denominazione sociale: ERGO ASSICURAZIONI  
Forma giuridica: Società per Azioni  
Indirizzo: Sede e Direzione Generale  
Via Pampuri 13 - 20141 Milano

**Assicurato:** il soggetto Richiedente il mutuo che ha sottoscritto la Scheda di Adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione (Polizza Convenzione) e il suo contenuto.

**Beneficiario:** Ente che eroga il "mutuo BancoPosta".

**Contraente:** Poste Italiane S.p.A. che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.

**Contratto:** il contratto di mutuo tra il Contraente e l'Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente Polizza Convenzione.

**Decorrenza:** dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato ha sottoscritto la Scheda di Adesione e non ci sia stato il rifiuto di ERGO Assicurazioni S.p.A.

**Esplodenti:** le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità: a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;

per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 dei R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato:** l'unità immobiliare oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso, costituita da tutte le opere murarie, comprese fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione: affreschi e statue non aventi valore artistico. È escluso quanto non sopra richiamato quali a titolo indicativo e non esaustivo le attrezzature e l'arredamento.

**Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

**Incombustibili:** le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infiammabili:**

- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non considerati "esplosivi" con punto di infiammabilità inferiore a 55° C ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

**Intermediario:** Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di BancoPosta.

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dall' Assicurato alla Società.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scheda di Adesione:** il documento che il cliente firma all'atto della sottoscrizione del Contratto e dal quale deriva la garanzia assicurativa.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

**Società:** ERGO Assicurazioni S.p.A.

**Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Tetto e copertura:**

- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

## NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE

### Garanzie Assicurate

#### Incendio

Consiste nell'impegno di ERGO Assicurazioni S.p.A. di pagare al Beneficiario la prestazione assicurata, il cui importo è pari all'ammontare del debito che residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente, in caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni generali e particolari di assicurazione.

#### Obblighi del Contraente

Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Limiti assuntivi", il Contraente si impegna a consentire l'ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Convenzione sottoscrivendo la prevista Scheda di Adesione, che il Contraente provvederà a trasmettere alla ERGO Assicurazioni S.p.A. L'adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte della ERGO Assicurazioni S.p.A.

#### Obblighi della ERGO Assicurazioni S.p.A.

La ERGO Assicurazioni S.p.A. rilascerà al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l'elenco degli assicurati con l'indicazione per ciascuno delle prestazioni garantite e dei premi, tale elenco formerà parte integrante della Convenzione. L'elenco sarà aggiornato mensilmente dalla ERGO in base ai dati forniti dal Contraente. La ERGO provvederà, inoltre, a fornire al Contraente la nota informativa nonché le condizioni di assicurazione relative alla presente Convenzione, che verranno consegnate agli assicurati al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione.

#### Decorrenza e durata delle Garanzie

Le garanzie assicurate con la presente Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Adesione, a condizione che:

- il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte di ERGO Assicurazioni S.p.A. per dichiarazioni inesatte e per reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società. Qualora il mutuo sia successivo alla suddetta data le garanzie decorreranno dal giorno di perfezionamento del contratto di mutuo e il loro termine scadrà di un numero di giorni pari alla differenza tra la data indicata nella scheda di adesione e la decorrenza del mutuo, con il massimo di 180 giorni. La durata delle garanzie, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 30 anni. In caso di accollo del mutuo ad altra persona o di anticipata estinzione dello stesso, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automaticamente, e il premio resta acquisito dalla Compagnia. Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata effettiva dello stesso fino al limite di 30 anni ed il premio verrà calcolato in base a tale durata limite.

#### Limiti Assuntivi

Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla polizza convenzione, pari al debito contratto dall'Assicurato con il rapporto di mutuo, è stabilito in Euro 1.000.000 (un milione).

### **Beneficiari**

Beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente polizza convenzione è l'Ente Erogante il mutuo, che metterà l'importo incassato a decurtazione dei propri crediti.

### **Calcolo del premio**

Il premio per ogni singola adesione viene calcolato nella "Scheda di adesione alla Polizza Convenzione" moltiplicando il valore del mutuo finanziato per la durata in mesi dello stesso per il tasso finito dello 0,01 per mille.

### **Pagamento del premio**

A fronte della garanzia è dovuto un premio unico anticipato che l'Assicurato corrisponde ad ERGO Assicurazioni S.p.A. tramite l'Ente Erogante.

### **Modalità di liquidazione dei sinistri - Mandato all'Incasso**

L'Assicurato conferisce mandato irrevocabile al Beneficiario, anche nell'interesse di quest'ultimo, ad incassare ogni indennizzo dovuto dalla Compagnia in base alla presente assicurazione. Conseguentemente, l'Assicurato riconosce fin d'ora che la Compagnia sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario. Si intende che il Beneficiario è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l'estinzione del suo residuo credito derivante dal Contratto di mutuo.

### **Pagamento delle Prestazioni Assicurate**

Verificatosi l'evento assicurato, la ERGO Assicurazioni S.p.A. provvederà ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell'Assicurato mediante lettera raccomandata inviata direttamente, o per il tramite del Contraente, alla ERGO, nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate. La ERGO entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta provvederà a corrispondere le somme dovute.

### **Inadempimenti e/o ritardi dell'Assicurato**

Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell'Assicurato verso il Contraente in base al rapporto di mutuo. Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalla ERGO non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall'Assicurato all'Ente Erogante il mutuo per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Convenzione. L'Ente Erogante il mutuo provvederà a comunicare alla ERGO la parte di debito non indennizzabile.

### **Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società i cui effetti sono vincolanti anche per l'Assicurato ed il Beneficiario, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

### **Rinuncia al diritto di surrogazione**

La ERGO Assicurazioni S.p.A. rinuncia nei confronti del Contraente al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile.

### **Prescrizione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

### **Imposte e tasse**

Le imposte e le tasse relative alla presente convenzione sono a carico dell'Assicurato.

### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione dura un anno dalla data di decorrenza, con possibilità di disdetta da entrambe le Parti almeno 60 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta inviata, tramite raccomandata A. R., prima della scadenza, la presente Convenzione si intende rinnovata per un ulteriore anno e così successivamente.

### **Diritto alle prestazioni**

In caso di disdetta resta salvo il diritto alle prestazioni già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni appresso indicate che regolano le singole garanzie assicurate.

Le garanzie assunte in relazione ai singoli assicurati che hanno aderito alla Convenzione rimangono operanti fino alla scadenza indicata nel precedente paragrafo "Decorrenza e durata delle Garanzie".

### **Cointestazioni del Contratto di Mutuo**

Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente convenzione.

### **Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

## ALLEGATO N. 1

### DEFINIZIONI

#### Informazioni relative alla Società

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo  
Denominazione sociale: ERGO ASSICURAZIONI  
Forma giuridica: Società per Azioni  
Indirizzo: Sede e Direzione Generale  
Via Pampuri 13 - 20141 Milano

**Assicurato:** il soggetto Richiedente il mutuo che ha sottoscritto la Scheda di Adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione (Polizza Convenzione) e il suo contenuto.

**Beneficiario:** Ente che eroga il "mutuo BancoPosta".

**Contraente:** Poste Italiane S.p.A. che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.

**Contratto:** il contratto di mutuo tra il Contraente e l'Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente Polizza Convenzione.

**Decorrenza:** dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato ha sottoscritto la Scheda di Adesione e non ci sia stato il rifiuto di ERGO Assicurazioni S.p.A.

**Esplosivi:** le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
  - per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 dei R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato:** l'unità immobiliare oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso, costituita da tutte le opere murarie, comprese fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione: affreschi e statue non aventi valore artistico. È escluso quanto non sopra richiamato quali a titolo indicativo e non esaustivo le attrezzature e l'arredamento.

**Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

**Incombustibili:** le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infiammabili:**

- gas combustibili;
- sostanze e prodotti non considerati "esplosivi" con punto di infiammabilità inferiore a 55° C ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

**Intermediario:** Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di BancoPosta.

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scheda di Adesione:** il documento che il cliente firma all'atto della sottoscrizione del Contratto e dal quale deriva la garanzia assicurativa.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

**Società:** ERGO Assicurazioni S.p.A.

**Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Tetto e copertura:**

- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

### CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A fronte della garanzia è dovuto un premio unico anticipato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di adesione, fermo quanto previsto dal paragrafo "Decorrenza e durata delle garanzie".

#### Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

#### Art. 5 - Diminuzione del rischio

Essendo il premio unico anticipato, non risulta applicabile l'art. 1897 C.C.

#### Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla singola adesione alla Convenzione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### Art. 8 - Foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione delle presenti norme è competente il Foro di residenza o domicilio dell'Assicurato. Se la parte attrice o convenuta non rivestono la qualità di consumatore il Foro competente è, a scelta della parte attrice, il luogo ove ha sede il convenuto o il capoluogo della regione in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.

#### Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 10 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza:

- 1) i danni materiali al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso:
  - a. direttamente causati da: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; urto veicoli stradali in transito sulla pubblica via non appartenenti e non in uso all'Assicurato;
  - b. conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito il Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta su cui il Beneficiario ha costituito ipoteca a garanzia dello stesso oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esso, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- 2) i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato;
- 3) i guasti causati al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- 4) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 52.000,00.

#### Art. 11 - Esclusioni

##### 1) Sono esclusi i danni:

- a. causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- g. di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - h. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - i. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- 2) **L'assicurazione non comprende:**
- a. monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
  - b. archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - c. apparecchiature elettroniche;
  - d. schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
  - e. modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
  - f. quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

#### Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Spetta all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente ed il Beneficiario, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza viene pagato al Beneficiario.

#### Art. 13 - Ispezione delle cose assicurate

La Società si riserva di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b. farne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziarie o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

#### Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente, l'Assicurato o il Beneficiario che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure:
- b. (a richiesta della Società o dell'Assicurato) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle due Parti

non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle due Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle due Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### Art. 17 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 14;
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 18;
- e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 16 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle due Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le due Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### Art. 18 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno ed il relativo indennizzo vengono determinati come segue:

- 1) in caso di danno totale l'indennizzo è pari al debito residuo, risultante al momento del sinistro, a saldo del capitale finanziato dall'Ente che eroga il "mutuo BancoPosta", escluso interessi. Nel caso di rate insolute il debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interessi che ne conseguono.
  - 2) in caso di danno parziale verrà liquidato un importo pari al danno accertato proporzionato al rapporto fra il debito residuo risultante al momento del sinistro a saldo del capitale finanziato dal Beneficiario e il valore stimato dell'immobile in sede di erogazione del finanziamento.
- Non verrà pertanto applicata in alcun caso la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Assicurato acconsente che la liquidazione dell'indennizzo di cui sopra verrà effettuata a favore del Beneficiario a pareggio del debito residuo del capitale finanziato inizialmente.

#### Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 11-1 lettera c).

#### Art. 22 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

E' tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di:

- 1 Kg di "esplosivi";
- 50 Kg di "infiammabili" ad uso esclusivo di manutenzione nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 50 Kg di "merci speciali".

Non si tiene conto di "esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali" esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

#### Art. 23 Contenuto degli apparecchi somministratori di calore

E' escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

## ALLEGATO N. 2

### NOTA INFORMATIVA

#### Premessa

La presente Nota informativa è redatta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 e alle disposizioni dell'ISVAP.

#### Informazioni relative alla Società

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo  
Denominazione sociale: ERGO ASSICURAZIONI  
Forma giuridica: Società per Azioni  
Indirizzo: Sede e Direzione Generale  
Via Pampuri 13 - 20141 Milano

#### Informazioni relative alla Polizza Convenzione

La Polizza Convenzione, descritta nella presente Nota Informativa, è un completo programma che prevede prestazioni assicurative in caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni generali e particolari di assicurazione.

L'adesione alla Convenzione si realizza attraverso la compilazione e sottoscrizione della scheda di adesione.

La presente Convenzione prevede la seguente garanzia:

#### Incendio

#### Definizione della garanzia

#### Incendio

Consiste nell'impegno di ERGO Assicurazioni S.p.A. di pagare al Beneficiario la prestazione assicurata, il cui importo è pari all'ammontare del debito che residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente, in caso di danni materiali e diretti al Fabbricato oggetto del Mutuo BancoPosta, causati da incendio e da altri eventi specificati nelle Condizioni generali e particolari di assicurazione.

#### Decorrenza e durata delle Garanzie

Le garanzie assicurate con la presente Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Adesione, a condizione che:

- il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte di ERGO Assicurazioni S. p. A. per dichiarazioni inesatte e per reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società.

Qualora il mutuo sia successivo alla suddetta data le garanzie decorreranno dal giorno di perfezionamento del contratto di mutuo e il loro termine slitterà di un numero di giorni pari alla differenza tra la data indicata nella scheda di adesione e la decorrenza del mutuo, con il massimo di 180 giorni.

La durata delle garanzie, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 30 anni. In caso di accollo del mutuo ad altra persona o di anticipata estinzione dello stesso, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automaticamente, e il premio resta acquisito dalla Compagnia.

Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata effettiva dello stesso fino al limite di 30 anni ed il premio verrà calcolato in base a tale durata limite.

#### Limiti Assuntivi

Il valore massimo assicurabile con la singola adesione alla polizza convenzione, pari al debito contratto dall'Assicurato con il rapporto di mutuo, è stabilito in Euro 1.000.000 (un milione).

#### Pagamento del premio

A fronte della garanzia è dovuto un premio unico anticipato che l'Assicurato corrisponde ad ERGO Assicurazioni S.p.A. tramite l'Ente Erogante.

#### Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno ed il relativo indennizzo vengono determinati come segue:

- 1). in caso di danno totale l'indennizzo è pari al debito residuo, risultante al momento del sinistro, a saldo del capitale finanziato dall'Ente che eroga il "mutuo BancoPosta", escluso interessi. Nel caso di rate insolute il debito residuo verrà calcolato al netto di tali rate e di eventuali interessi che ne conseguono.
- 2). in caso di danno parziale verrà liquidato un importo pari al danno accertato proporzionato al rapporto fra il debito residuo risultante al momento del sinistro a saldo del capitale finanziato dal Beneficiario e il valore stimato dell'immobile in sede di erogazione del finanziamento.

Non verrà pertanto applicata in alcun caso la regola proporzionale di

cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'Assicurato acconsente che la liquidazione dell'indennizzo di cui sopra verrà effettuata a favore del Beneficiario a pareggio del debito residuo del capitale finanziato inizialmente.

#### Pagamento delle prestazioni

I pagamenti relativi alle prestazioni garantite dalla presente Polizza Convenzione vengono effettuati da ERGO Assicurazioni S.p.A. entro i termini e con le modalità previsti dalle condizioni contrattuali che regolano la garanzia assicurata.

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni di ERGO Assicurazioni S.p.A. che potrebbero anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate.

#### Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

#### Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

#### Imposta sui premi

Il premio è soggetto all'imposta del 22,25%.

#### Legislazione applicabile

Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana. Ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana salvo i limiti derivanti dall'applicazione di Norme Imperative Nazionali.

#### Regole relative all'esame dei reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a

**Ufficio Reclami ERGO Assicurazioni**

**Via Pampuri, 13 - 20141 MILANO**

**Telefax: 02/57308581 - E-mail: [reclami\\_ergoass@ergoitalia.it](mailto:reclami_ergoass@ergoitalia.it)**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### Lingua utilizzabile

La Polizza Convenzione viene redatta in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà ERGO Assicurazioni S.p.A. a proporre quella da utilizzare.

## ALLEGATO N. 3

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni

- Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede e direzione generale in Via Pampuri n.13, 20141 Milano (di seguito la "Compagnia").
- Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi di Bancoposta, appartenente al Gruppo Poste Italiane, con sede legale in Viale Europa n.175, 00144 Roma (di seguito l'"Intermediario")

(di seguito indicate congiuntamente come le "Società"), in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

#### Art. 1- FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

#### Art. 2- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte. Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

#### Art. 3- MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

#### Art. 4- CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi Societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di assistenza alle Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla

clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

#### Art. 5 - DIRITTI DELL'INTERESSATO PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento: la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati. Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

#### Art. 6 - INFORMAZIONI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

- 1 Ergo Assicurazioni S.p.A., in persona del Responsabile Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri n.13, 20141 – Milano, tel. 02-5744294, fax 02-57442360;
- 2 Poste Italiane S.p.A., Direzione Operazioni della Business Unit Bancoposta, presso la sede legale della Società in Viale Europa n.175, 00144 Roma.

**MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO - POLIZZA CONVENZIONE N° 5 500 001  
STIPULATA FRA POSTE ITALIANE S.P.A. ED ERGO ASSICURAZIONI S.P.A.**

**Agenzia n° 907 - Ramo 61  
Polizza Convenzione n. 5 500 001**

**Data** .....

**Spett.le  
ERGO Assicurazioni S.p.A.  
Uff. Sinistri  
Via Pampuri n. 13 - 20141 MILANO  
Tel. +39 02 57 441  
Fax +39 02 57 402 373**

**MUTUATARIO / ASSICURATO**

.....  
COGNOME E NOME

.....  
CODICE FISCALE

.....  
N. TELEFONO

**INDIRIZZO**

.....  
C.A.P.

.....  
LOCALITÀ

.....  
PROV.

.....  
VIA

.....  
NUMERO

.....  
DATA DEL SINISTRO ..... ACCADUTO IN (COMUNE, PROVINCIA, LOCALITÀ) .....

**DESCRIZIONE E CIRCOSTANZA DEL DANNO SUBITO**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**L'Assicurato o l'Avente Causa**

.....

**N.B.**  
Allegare alla denuncia di sinistro anche la "scheda di adesione" alla Polizza Convenzione n. 5 500 001 stipulata fra Poste Italiane S.p.A. ed ERGO ASSICURAZIONI S.P.A

## POLIZZA PROTEZIONE DEL CREDITO



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39/6.42103.1 - Telefax +39/6.42103.500  
Capitale Sociale € 86.091.299,70 i.v. - C.F. e P. IVA 04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma 757172/92  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) - Società con unico azionista

### 1.0 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER TUTTE LE GARANZIE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 3030 STIPULATA TRA POSTE ITALIANE S.P.A. E HDI ASSICURAZIONI S.P.A.

#### Art. 1.1 - Durata e decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurate con la presente Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di assicurazione, a condizione che:

- il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte di HDI qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall'Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o, eventualmente nel questionario anamnestico. Qualora il mutuo sia successivo alla suddetta data, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di perfezionamento del contratto di mutuo, ferma la durata delle garanzie come indicata nella proposta di assicurazione.

La durata dell'assicurazione, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà, comunque, superare i 360 mesi.

In caso di accollo del mutuo ad altra persona, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automaticamente, e il premio resta acquisito da HDI.

#### Art. 1.2 - Cointestazioni del Contratto di Mutuo

Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicurazione. Resta inteso che in caso di cointestazione potranno essere assicurate fino ad un massimo di quattro persone e le prestazioni assicurate saranno così determinate: Garanzia A): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia B): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia C): la rata in proporzione al numero degli assicurati Garanzia D): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia E): la rata in proporzione al numero degli assicurati. Il premio corrisposto dai singoli assicurati sarà ridotto in proporzione al numero degli assicurati. Restano invariati tutti i limiti riportati nel successivo art. 1.3 e quelli delle singole garanzie.

#### Art. 1.3 - Limiti assuntivi

L'Assicurato deve avere una età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti al momento dell'adesione. L'età massima a scadenza non deve superare il limite massimo di 75 anni non compiuti.

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la proposta completa in ogni parte e firmata dall'Assicurato e, ove richiesto, del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio Medico di Famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

Ogni operazione dovrà essere completata con la seguente documentazione:

- Per capitali fino a Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) dovrà essere fornita la sottoscrizione della "dichiarazione di buono stato di salute" presente sulla Proposta. Qualora l'Assicurato non sia in grado di sottoscrivere la precedente dichiarazione dovrà trasmettere ad HDI lo specifico Questionario anamnestico, compilato dal proprio Medico di Famiglia. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che HDI avrà dato il proprio consenso.
- Per capitali compresi tra Euro 160.000,01 (centosessantamila/01) ed Euro 300.000,00 (trecentomila/00) dovrà essere trasmesso ad HDI lo specifico Questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal Medico di Famiglia dell'Aderente. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che HDI avrà dato il proprio consenso.
- Per capitali superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), oltre allo specifico Questionario anamnestico di cui sopra, compilato e sottoscritto dal Medico di Famiglia dell'aderente, dovrà essere trasmessa ad HDI tutta la documentazione sanitaria di volta in volta richiesta dalla stessa. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che HDI avrà dato il proprio consenso.

Il limite massimo dell'importo mensile risarcibile per ogni singola adesione è fissato in Euro 2.000,00 (duemila/00). La durata massima della copertura non può essere superiore a 360 mesi. Le operazioni che non rientrano nei predetti limiti assuntivi dovranno essere sottoposte all'attenzione della direzione HDI e da questa autorizzate. Di volta in volta la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.

Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale del mutuo; eventuali allungamenti della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura eventuali riduzioni della durata estingueranno la garanzia.

HDI si impegna nel caso di mutui di importi sino a 300.000,00 euro a rinviare il documento di accettazione o meno del Rischio entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento del Questionario medico

#### Art. 1.4 - Premio di assicurazione

Le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo è indicato nella proposta di assicurazione. Il Premio viene corrisposto dall'Assicurato ad HDI tramite l'Ente Erogante. Il mancato pagamento dei premi comporta la sospensione della garanzia e la sua risoluzione trascorsi 30 giorni dalla data di erogazione del mutuo. HDI non assume alcuna responsabilità qualora l'Assicurato non dia disposizione di pagamento all'Ente Erogante.

#### Art. 1.5 - Beneficiari

Beneficiario delle prestazioni delle garanzie A), B) e D) è l'Ente Erogante il mutuo, che metterà l'importo incassato a decurtazione dei propri crediti e metterà a disposizione dell'Assicurato ovvero degli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato le eventuali eccedenze. In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo o revoca, ci deve essere una liberatoria da parte dell'Ente Erogante verso gli Aventi Diritto. In caso di anticipata estinzione del mutuo l'Assicurato ha la facoltà di designare i nuovi beneficiari.

Beneficiario delle prestazioni delle garanzie C) ed E) è l'Assicurato che si impegna a tenere disponibili per l'Ente Erogante, gli importi rimessi mensilmente da HDI, a copertura dei crediti da questi vantati.

#### Art. 1.6 - Anticipata estinzione del Mutuo

In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo (con o senza stipulazione di un nuovo mutuo presso altro istituto Erogante), le garanzie della presente Convenzione rimarranno in vigore e l'Assicurato avrà la facoltà di designare i nuovi beneficiari. Le prestazioni derivanti dalla morte, invalidità totale e permanente grave malattia faranno riferimento al piano di ammortamento originario sottoscritto dall'Assicurato, mentre le prestazioni determinate da inabilità e disoccupazione faranno riferimento al valore dell'importo dell'ultima rata corrisposta dall'Assicurato.

L'Assicurato ha altresì la facoltà di chiedere la restituzione del premio: in tal caso le garanzie si risolvono ed HDI rimborsa all'Assicurato, tramite il Contraente, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio corso.

In caso di revoca, la copertura si intenderà decaduta e il premio sarà restituito all'Assicurato.

Esclusivamente in caso di anticipata estinzione dovuta a stipulazione di un nuovo mutuo tramite Poste Italiane S.p.A. - Divisione Servizi di Banco-Posta, e semprechè anche per il nuovo mutuo l'Assicurato chieda di aderire alla presente Convenzione, HDI decurerà la parte di premio relativa al periodo di tempo intercorrente tra la data di anticipata estinzione del mutuo che viene estinto e la sua scadenza inizialmente prevista, da quanto dovuto dall'Assicurato per l'adesione alla Convenzione per il nuovo mutuo. Se la parte di premio non goduto sul mutuo che viene estinto eccede il premio relativo al nuovo mutuo, detta eccedenza non sarà rimborsata da HDI all'Assicurato.

#### Art. 1.7 - Pagamento delle prestazioni

Verificatosi l'evento assicurato, HDI provvederà ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto mediante lettera raccomandata inviata direttamente, o per il tramite del Contraente, ad HDI, nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate. HDI entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.

#### Art. 1.8 - Modalità di liquidazione dei sinistri - Mandato all'Incasso

In riferimento alle garanzie A), B) e D), l'Assicurato conferisce mandato irrevocabile all'Ente Erogante, anche nell'interesse di quest'ultimo, ad incassare ogni indennizzo dovuto da HDI in base alla presente assicurazione. Conseguentemente, l'Assicurato riconosce fin d'ora che HDI sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento dell'indennizzo con il versamento del medesimo all'Ente Erogante. Si intende che l'Ente Erogante è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l'estinzione del suo residuo credito derivante dal Contratto di mutuo.

#### Art. 1.9 - Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione entro 30 giorni dal

momento dell'adesione, dandone comunicazione ad HDI con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, e dietro consegna dell'originale della proposta indirizzata ai seguenti recapiti:

**HDI Assicurazioni S.p.A.**  
**Direzione Rami Vita - Gestione Portafoglio**  
**Via Abruzzi 10 - 00187 ROMA**

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla presente assicurazione, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, HDI rimborsa direttamente all'Assicurato, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto delle imposte e della quota di premio relativa al rischio corso.

#### **Art. 1.10 - Recesso da parte di HDI**

HDI ha diritto di recedere entro 30 giorni dal momento in cui è informata dell'adesione dell'Assicurato, dandone comunicazione all'Assicurato stesso e al Contraente con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. HDI ha facoltà di recedere qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell'art. 1.3 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall'Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o, eventualmente nel questionario anamnestico.

#### **Art. 1.11 - Attività professionale ed attività sportiva-esclusioni**

Sono escluse nello svolgimento le seguenti attività:

Attività sportive

- paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autospiratore, sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, ciclistiche, sciistiche, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

Attività professionali:

- accesso a tralicci, impalcature, binari e celle frigorifere, uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo, di costruttore e collaudatore di macchinari industriali, autisti di macchinari pesanti (Bulldozer Gru, Ruspe, Battipali, Torri di trivellazione, Escavatori, Carrelli elevatori, Montacarichi, Demolitori di edifici, Draghe), controfotografie cinematografiche, personale circense;
- è inoltre escluso il decesso sul territorio mondiale che sia direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in conseguenza di partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile, ammutinamento, rivolte o insurrezioni civili, tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di stato militare, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.

#### **Art. 1.12 - Cambio di attività o professione**

L'Assicurato non deve dare comunicazione ad HDI in caso di cambiamento di attività o di stato professionale, solo in caso di sinistro verrà verificato a quale categoria esso appartenga per verificare il diritto ad ottenere la prestazione; in ogni caso HDI Assicurazioni S.p.A. non corrisponderà più di 36 rate complessivamente per sinistri derivati dalle garanzie di inabilità e disoccupazione.

#### **Art. 1.13 - Inadempimenti e/o ritardi dell'Assicurato**

Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell'Assicurato verso il Contraente in base al rapporto di mutuo.

#### **Art. 1.14 - Determinazione della prestazione assicurata**

Alla determinazione degli indennizzi dovuti da HDI non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall'Assicurato all'Ente Erogante il mutuo per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Convenzione. L'Ente Erogante il mutuo provvederà a comunicare ad HDI la

parte di debito non indennizzabile.

#### **Art. 1.15 - Diritto alle prestazioni**

In caso di disdetta della polizza collettiva resta salvo il diritto alle prestazioni già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni appresso indicate che regolano le singole garanzie assicurate.

#### **Art. 1.16 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

HDI rinuncia nei confronti del Contraente al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.

#### **Art. 1.17 - Prescrizione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

#### **Art. 1.18 - Imposte e tasse**

Le imposte e le tasse relative alla presente convenzione sono a carico dell'Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

#### **Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

#### **Art. 1.20 - Foro competente e legislazione applicabile**

Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione delle presenti norme è competente il Foro di residenza o domicilio dell'Assicurato. Se la parte attrice o convenuta non rivestono la qualità di consumatore il Foro competente è, a scelta della parte attrice, il luogo ove ha sede il convenuto o il capoluogo della regione in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.

#### **Art. 1.21 - Obblighi del Contraente**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1.3 "Limiti assuntivi", il Contraente si impegna a consentire l'ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali abbia stipulato un contratto di mutuo ed abbiano espresso la loro adesione alla presente Convenzione sottoscrivendo la prevista Proposta di assicurazione che il Contraente trasmette ad HDI. L'adesione si intenderà accettata sempreché non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte di HDI nei limiti dell'art. 1.3 "Limiti assuntivi".

Il Contraente, inoltre, si impegna a consegnare all'Assicurato le condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della Proposta.

## **2.0 GARANZIA A**

### **ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE, A PREMIO UNICO**

#### **Art. 2.1 - Prestazione assicurata**

HDI con la presente garanzia, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all'ammontare del debito che alla data del decesso dell'Assicurato residua dal rapporto di mutuo. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e permanente o per gravi malattie, ed il premio resta acquisito da HDI. Qualora il mutuo sia contestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e permanente o per gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.

#### **Art. 2.2 - Dichiarazione dell'Assicurato-clausola di incontestabilità**

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che HDI non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, HDI ha diritto:

##### **A - quando esiste malafede o colpa grave**

- di rifiutare in caso di sinistro ed in ogni tempo qualsiasi pagamento qualora l'evento si verifichi prima che abbia avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso del termine di tre mesi dall'avvenuta conoscenza;
- di dichiarare al Contraente ed all'Assicurato di voler impugnare l'assicurazione entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

##### **B - quando non esiste malafede o colpa grave -**

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dall'assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

- di chiedere un incremento di premio corrispondente al rischio effettivo entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

HDI ove non esista malafede o colpa grave rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione. HDI ha diritto alla parte di premio relativa al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.

Qualora HDI intenda recedere dall'Assicurazione ne darà comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà all'Assicurato il premio, al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data in cui è stata sottoscritta dall'Assicurato la proposta ed il giorno in cui HDI è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte e reticenti.

### Art. 2.3 - Pagamento delle prestazioni

Per i pagamenti conseguenti al decesso debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da HDI.

Verificatosi il decesso dell'Assicurato la HDI esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.

### Art. 2.4 - Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo dell'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio è compreso, trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
- malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all'Assicurato o al Contraente.

In questi casi, la HDI paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

### Art. 2.5 - Riscatto

La presente assicurazione temporanea in caso di morte non ammette il valore di riscatto.

## 3.0 GARANZIA B

### ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO

#### Art. 3.1 - Prestazione assicurata

In caso di invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, HDI garantisce la corresponsione di una somma pari al debito residuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente alla data del verificarsi dell'evento. L'indennizzo per invalidità totale permanente da infortunio o da malattia è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella indicata nell'allegato 1 riportata in calce al presente documento (tabella delle valutazioni del grado di invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell'assicurazione). Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie ed il premio resta acquisito da HDI. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.

#### Art. 3.2 - Esclusioni e precisazioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- Infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;

- Infortuni o malattie causati dall'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
- Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
- Infortuni o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
- Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
- Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. Antecedenti la Data Iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale, già note in tale data all'Assicurato;
- Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
- Infotuni causati da:
  - paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
  - tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
  - dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;
  - dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
  - dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
  - guida di macchine operatrici;
  - guida di natanti a motore per uso non privato;
  - dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
  - da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
  - HIV o AIDS;
  - da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
  - da guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni.

#### Art. 3.3 - Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 3.2 "Esclusioni e precisazioni" punto d), vale per l'invalidità totale e permanente da infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (**esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**) in paese sino ad allora in pace con **esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi**.

#### Art. 3.4 - Denuncia dell'infortunio e relativi obblighi

In caso di sinistro, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto ad HDI, entro 60 giorni dall'infortunio o dall'inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o chi per esso, devono consentire ad HDI le indagini e gli

accertamenti necessari, sciogliere da ogni riserbo i medici curanti. Inoltre alla denuncia dovrà essere allegata copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita.

#### **Art. 3.5 - Colpa grave, tumulti, terremoto**

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.

**Art. 3.6 - Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza**  
HDI pagherà l'indennizzo solo se il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

### **4.0 GARANZIA C**

#### **ASSICURAZIONE DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO**

(GARANZIA RISERVATA AI LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI)

#### **Art. 4.1 - Prestazione assicurata**

HDI, in caso di sinistro liquiderà, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, mensilmente una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) in scadenza dovute dall'Assicurato al Contraente trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa.

Lo stato di Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia dovrà essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari a venti giorni oppure in seguito ad un ricovero per Grande Intervento Chirurgico. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso di morte, di invalidità e di gravi malattie, ed il premio resta acquisito HDI. Qualora il mutuo sia contestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o di gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointeressatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.

#### **Art. 4.2 - Grandi interventi chirurgici**

Sono considerati grandi interventi chirurgici:

##### **Cranio**

- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali.

##### **Faccia e bocca**

- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario.
- Interventi demolitori per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare.
- Asportazione totale della parotide per neoplasie maligne.
- Resezione parotide per tumore benigno o misto della parotide con preparazione del nervo facciale
- Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale.

##### **Collo**

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne.
- Timectomia per via cervicale.
- Resezione dell'esofago cervicale.

##### **Torace**

- Resezioni segmentarie e lobotomia.
- Pneumectomia.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi del polmone.
- Interventi per fistole bronchiali cutanee.
- Pleuropneumectomia.
- Timectomia per via toracica.
- Toracoplastica totale.

##### **Chirurgia toracica**

- Pericardiectomia parziale o totale.
- Sutura del cuore per ferite.
- Interventi per corpi estranei al cuore.
- Atriosettostomia per asportazione dei grossi vasi.
- Derivazioni aorto - polmonari.
- Correzione di coartazione aortica.
- Interventi per fistole artero - venose del polmone.
- Legatura e resezione del dotto di Botallo.
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare.
- Interventi a cuore aperto.
- Bypass aorto - coronarico.

- Commissurotomia (per stenosi mitralica)

##### **Esofago**

(vedere anche Otorinolaringoiatria)

- Interventi nell'esofagite, nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatoria.
- Operazioni sull'esofago per stenosi benigne e megaesofago.
- Idem per tumori, resezioni parziali basse - alte - totali.
- Esofagoplastica.
- Reintervento per megaesofago.

##### **Stomaco - Duodeno**

- Resezione gastrica da neoplasie maligne.
- Gastrectomia totale da neoplasie maligne.
- Resezione gastro - digiunale per ulcera peptica post anastomotica.
- Intervento per fistola gastro - digiuno - colica.

##### **Intestino**

- Colectomia totale.
- Resezione ileo - cecale con linfadenectomia.

##### **Retto - Ano**

- Amputazione del retto per via addominale - perineale in uno o più tempi.
- Resezione anteriore retto - colica.

##### **Fegato**

- Resezione epatica.
- Epatico - coledotomia.
- Papillotomia per via trans - duodenale.
- Intervento per la ricostruzione delle vie biliari.
- Deconnessione azygos - portale per via addominale.

##### **Pancreas - Milza**

- Intervento di necrosi acuta del pancreas.
- Intervento per cisti e pseudo - cisti.
- Enucleazione delle cisti.
- Marsupializzazione.
- Interventi per fistole pancreatiche.
- Interventi demolitivi sul pancreas:
  - a) totale o della testa;
  - b) della coda.
- Anastomosi porta - cava spleno renale, mesenterico cava.

##### **Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico**

- Asportazione di neoplasie endocraniche o di aneurismi.
- Operazioni endocraniche per ascesso ed ematoma intracranico.
- Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta.
- Operazione per encefalo - meningocele.
- Talamotomia - pallidotomia ed altri interventi similari.
- Interventi per epilessia focale.

#### **Art. 4.3 - Esclusioni**

Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:

1. Infortuni o malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Infortuni o malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
3. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
4. Infortuni causati da guerra anche non dichiarata od insurrezioni;
5. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
6. Parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
7. Infortuni e malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
8. Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
9. Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
10. Le conseguenze di infortuni avvenuti nei 360 gg. Antecedenti la Data Iniziale e le conseguenze di situazioni patologiche insorte nei 360 gg. antecedenti la Data Iniziale, già note in tale data all'Assicurato;
11. Mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
12. Infortuni causati da:
  - A) paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
  - B) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la

partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;

- C) dall'uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- D) guida di macchine operatrici;
- E) guida di natanti a motore per uso non privato;
- F) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- G) pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autospiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- H) partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- I) ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti allucinogeni;
- J) HIV o AIDS;
- K) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- L) guerra e insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni.

Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo la HDI ha pagato altri importi a titolo di indennizzo per il caso di Disoccupazione.

#### Art. 4.4 - Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 4.3 "Esclusioni" punto 12-L vale per l'inabilità temporanea totale da infortunio e malattia derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

#### Art. 4.5 - Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi

In caso di infortunio o malattia, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto HDI entro 60 giorni dall'infortunio o dall'inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. La denuncia dell'infortunio o della malattia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato, o chi per esso, deve consentire ad HDI le indagini e gli accertamenti necessari. Gli obblighi assunti da HDI con la presente convenzione sono definitivamente esauriti al raggiungimento del massimale di 36 indennizzi mensili.

#### Art. 4.6 - Colpa grave, tumulti, terremoto

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.

#### Art. 4.7 - Periodo di carenza

HDI pagherà l'indennizzo solo se il sinistro, per una inabilità totale e permanente causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

### 5.0 GARANZIA D

#### ASSICURAZIONE GRAVE MALATTIA A PREMIO UNICO (GARANZIA RISERVATA AI NON LAVORATORI)

#### Art. 5.1 - Prestazione assicurata

HDI in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario, una somma pari all'ammontare del debito che, alla data del verificarsi della malattia, residua dal rapporto di mutuo. Tale Garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di morte e di invalidità totale e permanente, e il premio resta acquisito da HDI. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte e di invalidità totale e permanente, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con pre-

stazione pari a quella definita al precedente art. 1.2. Sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti Malattie Gravi:

1. **Tumore** - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si dimostra prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei, ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarke. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).
2. **Chirurgia cardiovascolare** -Cardiopatologia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
3. **Infarto miocardico** -Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
4. **Ictus cerebrale** -Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L'infirmità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
5. **Insufficienza renale** -Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6. **Trapianto d'organo** -Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. E' necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato

#### Art. 5.2 - Esclusioni

Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:

- a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
- b) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- c) alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- d) malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi;
- e) cure o interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza;
- f) scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- g) trasformazioni o assestamento energetici dell'atomo;
- h) HIV o AIDS;
- i) sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
- j) condizioni di preesistenza nei 360 gg antecedenti la data iniziale;
- k) se l'assicurato, nei primi 10 anni di durata, ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi alla garanzia E) Disoccupazione a premio unico";
- l) se l'assicurato ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per sinistri relativi alla garanzia C) "Inabilità temporanea totale a premio unico".

#### Art. 5.3 - Denuncia e relativi obblighi

In caso di sinistro, l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto alla HDI, entro 60 giorni dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia Grave o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile. La denuncia della Malattia Grave deve essere corredata da certificato medico. Il decorso della Malattia Grave deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'assicurato, o chi per esso, devono consentire a HDI le indagini e gli accertamenti necessari.

La HDI, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare le diagnosi di Malattia Grave con propri medici di fiducia, i cui costi saranno a carico della stessa.

#### Art. 5.4 - Malattia grave durante il periodo di carenza

HDI pagherà l'indennizzo solo se la malattia si è verificata dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

### 6.0 GARANZIA E

#### ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE A PREMIO UNICO (GARANZIA RISERVATA AI LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE)

#### Art. 6.1 - Indennizzo

La HDI, in caso di sinistro liquiderà mensilmente, secondo le indica-

zioni del contratto di mutuo, una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) in scadenza dovute dall'Assicurato al Contraente trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata, per la stessa durata del mutuo, per i mutui di durata 120 mesi; per 120 mesi per i mutui con durata superiore a 120 mesi.

Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della durata della singola copertura assicurativa.

Nessuna prestazione è dovuta se l'Assicurato è Lavoratore Dipendente assunto a tempo determinato, Lavoratore Dipendente assunto con contratto "a progetto", o se con contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione inferiore a 16 ore settimanali. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o gravi malattie ed il premio resta acquisito da HDI. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatarie con prestazione pari a quella definita al precedente art. 1.2.

#### Art. 6.2 - Esclusioni

Le coperture non saranno operative nei sottoelencati casi:

- l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- all'atto dell'adesione, l'Assicurato è a conoscenza della prossima disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
- la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell'Assicurato;
- se la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguenza di scadenza di un contratto a termine;
- l'Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
- L'Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
- la HDI ha pagato per lo stesso periodo indennizzi previsti per il caso di inabilità temporanea totale;
- la Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale;
- l'Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili).

#### Art. 6.3 - Disoccupazione durante il periodo di carenza

In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato durante il periodo di carenza, pari a 60 giorni, perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 90 giorni consecutivi.

#### Art. 6.4 - Denunce successive - sospensione delle prestazioni

Quando un sinistro per Disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo quella relativa all'esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra gli eventi, l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 90 giorni consecutivi. Gli obblighi assunti dalla HDI con la presente polizza relativamente al rischio per Disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 36 indennizzi mensili.

#### Art. 6.5 - Denuncia del sinistro ed oneri relativi

L'Assicurato deve entro 60 giorni dal verificarsi della Disoccupazione:

- comunicare alla HDI la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- sciogliere il datore di lavoro da ogni riserbo;
- comprovare l'iscrizione alla lista di collocamento o l'inserimento nelle

- liste di mobilità e l'eventuale permanenza in tali liste;
- consentire un'indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della HDI, i cui costi saranno a totale carico della HDI medesima.

#### DEFINIZIONI

**Assicurato:** il soggetto richiedente il mutuo che ha sottoscritto la proposta di assicurazione nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

**Azienda privata:** ogni soggetto giuridico che non sia Ente Pubblico.

**Beneficiario:**

- Ente Erogante il "mutuo BancoPosta" per le garanzie A) Assicurazione temporanea in caso di morte, B) Assicurazione di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia, D) Assicurazione grave malattia;
- l'Assicurato per le garanzie C) Assicurazione di invalidità temporanea totale da infortunio e malattia ed E) Assicurazione di Disoccupazione.

**Carenza:** periodo di tempo successivo all'adesione durante il quale le garanzie non sono operative.

**Contraente:** Poste Italiane S.p.A. che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.

**Contratto:** il contratto di mutuo tra il Contraente e l'Assicurato dal quale derivano le prestazioni oggetto della presente Polizza Convenzione

**Decorrenza:** dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato ha sottoscritto la proposta di assicurazione e non ci sia stato il rifiuto della HDI.

**Disoccupazione:** lo stato in base al quale l'Assicurato non è Lavoratore dipendente, è iscritto nelle liste di collocamento, o percepisce reddito da mobilità o da cassa integrazione guadagni ordinaria. Durante la Disoccupazione il Lavoratore non potrà svolgere nessuna attività lavorativa.

**Ente pubblico:** ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative pubbliche, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

**Ente Erogante:** si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Calendario 3, capitale sociale Euro 310.659.856,26, Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Finanziamento ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B.").

**Franchigia:** periodo di tempo, durante il quale sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo.

**HDI:** la HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, Via Abruzzi 10.

**Inabilità temporanea totale:** la perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria normale attività.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla HDI in caso di sinistro.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

**Invalità totale permanente da infortunio:** la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60% della totale.

**Lavoratore autonomo:** la persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all'anno precedente nella quale: - l'ammontare dei redditi da lavoro autonomo risulti preponderante rispetto ai redditi da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) - sia denunciato almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, - e i "Lavoratori a Progetto" (ex Co. Co.) e a condizione che la persona fisica continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra.

**Lavoratore dipendente:** la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un

obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate.

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia grave:** i casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d'organo, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Malattia Grave.

**Morte:** il decesso dell'Assicurato accaduto per qualsiasi causa.

**Non Lavoratore:** la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo

i pensionati, le casalinghe.

**Ripresa di occupazione:** periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro rispettivamente per Inabilità Totale Temporanea o per Disoccupazione.

**Riserva matematica:** l'importo accantonato da HDI per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali.

**Proposta di assicurazione:** il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente firma all'atto della sottoscrizione del Contratto

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## NOTA INFORMATIVA

La Nota informativa si articola in quattro sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONE SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. - Società per Azioni (appartenente al Gruppo TALANX di HANNOVER) con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 - tel. +39 06 421 031 - fax +39 06 4210 3500 - Sito Internet: www.hdia.it - indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@hdi.it. La Società di revisione e certificazione è BDO SALA SCELSI FARINA Società di Revisione S.p.A., con sede in Via Andrea Appiani 12 - 20121 Milano.

#### 2. Conflitto di interessi

Il presente prodotto non presenta situazioni in conflitto di interessi. Nessun accordo per il riconoscimento di utilità specifiche è stato stipulato dalla Società con terze parti.

In ogni caso l'impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata dell'assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di mutuo e non potrà comunque superare i 360 mesi.

Il contratto è predisposto per Poste Italiane S.p.A. che offre ai propri Clienti un mutuo con la possibilità di aderire alle garanzie assicurative prestate dalla Compagnia.

L'Assicurato è la persona che accende il mutuo, mentre il Contraente è Poste Italiane S.p.A.

Il contratto prevede le seguenti garanzie:

- Garanzia A) Assicurazione temporanea in caso di morte (garanzia valida per tutti gli aderenti). La Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere un capitale il cui importo è pari all'ammontare del debito che alla data del decesso residua dal rapporto di mutuo. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e permanente o per gravi malattie, ed il premio resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di invalidità totale e permanente o per gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al successivo 6 Il premio unico versato è utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto e il premio corrisposto resta acquisito dalla Compagnia. Tale garanzia non richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica: di esso fornirà notizia l'Assicurato stesso al momento della sottoscrizione della Proposta, salvo quanto previsto nel paragrafo 4.
- Garanzia B) Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e malattia (garanzia valida per tutti gli aderenti). In caso di invalidità totale permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la Compagnia garantisce la corresponsione di una somma pari al debito residuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente alla data del verificarsi dell'evento. L'indennizzo è calcolato secondo i criteri e le percentuali previste dalla

tabella INAIL riportata all'allegato 1 delle condizioni contrattuali.

Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie ed il premio resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte o di gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al paragrafo 6. E' previsto un periodo di carenza di 60 giorni per l'invalidità dovuta a malattia.

- Garanzia C) Assicurazione di inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (garanzia riservata a lavoratori autonomi e dipendenti di enti pubblici). La Compagnia, in caso di sinistro liquiderà, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, mensilmente una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) in scadenza trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso di morte, di invalidità e di gravi malattie, ed il premio resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o di gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al paragrafo 6.

È previsto un periodo di carenza di 60 giorni. per inabilità dovuta a malattia.

- Garanzia D) Assicurazione malattia grave (garanzia riservata a non lavoratori). La Compagnia in caso di sinistro liquiderà al Beneficiario, una somma pari all'ammontare del debito che, alla data del verificarsi della malattia, residua dal rapporto di mutuo. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di morte e di invalidità totale e permanente, e il premio resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte e di invalidità totale e permanente, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al paragrafo 6.

È previsto un periodo di carenza di 60 giorni.

- Garanzia E) Assicurazione di disoccupazione (garanzia riservata ai lavoratori dipendenti di aziende private). La Compagnia, in caso di sinistro liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) in scadenza dovute dall'Assicurato al Contraente trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Tale garanzia è prestata, per la stessa durata del mutuo, per i mutui di durata 120 mesi; per 120 mesi per i mutui con durata superiore a 120 mesi. Gli indennizzi saranno liquidati per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, con un massimo di 18 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della durata della singola copertura assicurativa. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o gravi malattie ed il premio resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il mutuo sia cointestato, nel caso sia stato già liquidato un sinistro a causa di morte, invalidità totale e permanente o

gravi malattie, la garanzia cessa per la persona alla quale è stato liquidato il sinistro ma rimane in vigore per le altre persone cointestatari con prestazione pari a quella definita al paragrafo 6.

È previsto un periodo di carenza di 60 giorni. In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato durante il periodo di carenza, perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come Lavoratore Dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestatato servizio per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 90 giorni consecutivi.

Alla determinazione delle prestazioni dovute dalla Compagnia non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall'Assicurato all'Ente Erogante il mutuo per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Convenzione. L'Ente Erogante il mutuo provvederà a comunicare alla Compagnia la parte di debito non indennizzabile.

Le garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell'Assicurato verso il Contraente in base al rapporto di mutuo.

In caso di disdetta della polizza collettiva resta salvo il diritto alle prestazioni già acquisite, che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali.

In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo (con o senza stipulazione di un nuovo mutuo presso altro istituto erogante) le garanzie della presente Convenzione rimarranno in vigore e il beneficiario delle garanzie sarà automaticamente l'Assicurato o gli eredi legittimi o persone che l'Assicurato stesso ha espressamente designato.

Le prestazioni derivanti dalla morte, invalidità totale e permanente grave malattia faranno riferimento al piano di ammortamento originario sottoscritto dall'Assicurato, mentre le prestazioni determinate da inabilità e disoccupazione faranno riferimento al valore dell'importo dell'ultima rata corrisposta dall'Assicurato.

L'Assicurato ha altresì la facoltà di chiedere la restituzione del premio: in tal caso le garanzie si risolvono ed HDI rimborsa direttamente all'Assicurato, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso il premio pagato al netto di eventuali imposte e della quota relativa al rischio corso.

In caso di revoca, la copertura si intenderà decaduta e il premio sarà restituito all'Assicurato.

Esclusivamente in caso di anticipata estinzione dovuta a stipulazione di un nuovo mutuo con Poste Italiane S.p.A., e sempreché anche per il nuovo mutuo l'Assicurato chieda di aderire alla presente Convenzione, la Compagnia decurerà la parte di premio relativa al periodo di tempo intercorrente tra la data di anticipata estinzione del mutuo che viene estinto e la sua scadenza inizialmente prevista, da quanto dovuto dall'Assicurato per l'adesione alla Convenzione per il nuovo mutuo. Se la parte di premio non goduto sul mutuo che viene estinto eccede il premio relativo al nuovo mutuo, detta eccedenza non sarà rimborsata dalla Compagnia all'Assicurato.

In caso di accollo del mutuo ad altra persona, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automaticamente, e il premio resta acquisito dalla Compagnia.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo dell'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio è compreso, trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o sindromi o stati assimilabili;
- malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all'Assicurato o al Contraente.

In questi casi, la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

Le esclusioni relative alle altre garanzie sono dettagliatamente riportate nelle condizioni contrattuali.

Il Contraente è tenuto a prestare particolare attenzione nel leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in Proposta relative alla compilazione del Questionario Anamnestico.

#### 4. Limiti Assuntivi

L'età dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto deve essere compresa tra 18 e 65 anni non compiuti, al momento dell'adesione, mentre l'età a scadenza non può risultare superiore a 75 anni, non compiuti.

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la Proposta completa in ogni parte e firmata dall'Assicurato e, ove richiesto, del Questionario Anamnestico compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

Ogni operazione dovrà essere completata con la seguente documentazione:

- Per capitali fino ad Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per ogni singola adesione, sottoscrizione della "dichiarazione di buono stato di salute" presente sulla Proposta. Qualora l'Assicurato non sia in grado di sottoscrivere tale dichiarazione dovrà trasmettere alla Compagnia o lo specifico Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio Medico di Famiglia. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso.
- Per capitali compresi tra Euro 160.000,01 (centosessantamila/01) ed Euro 300.000,00 (trecentomila/00), dovrà essere trasmesso alla Compagnia lo specifico Questionario Anamnestico, compilato e sottoscritto dal Medico di Famiglia dell'aderente. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso.
- Per capitali superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), oltre allo specifico Questionario Anamnestico di cui sopra, compilato e sottoscritto dal Medico di Famiglia dell'aderente, l'Assicurato dovrà trasmettere alla Compagnia tutta la documentazione sanitaria di volta in volta richiesta dalla stessa. L'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso.

Il limite massimo dell'importo mensile risarcibile per ogni singola adesione è fissato in Euro 2.000,00 (duemila/00).

La durata massima del mutuo non può essere superiore a 360 mesi. Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valore per la durata iniziale del mutuo; eventuali allungamenti della durata del mutuo non modificheranno la durata della copertura, eventuali riduzioni della durata estingueranno la garanzia.

#### 5. Premi

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato il cui importo è indicato nella Proposta.

Tale premio è corrisposto dall'Assicurato alla Compagnia tramite l'Ente Erogante il mutuo al momento dell'erogazione del mutuo.

Il mancato pagamento dello stesso comporta la sospensione della garanzia e la sua risoluzione trascorsi 30 giorni dalla data di erogazione del mutuo. HDI non assume alcuna responsabilità qualora l'Assicurato non dia disposizione di pagamento all'Ente Erogante il mutuo.

#### 6. Cointestazione del contratto di mutuo

Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dal presente contratto e potranno essere assicurate fino ad un massimo di quattro persone. Le prestazioni assicurate saranno così determinate: Garanzia A): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia B): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia C): la rata in proporzione al numero degli assicurati Garanzia D): il capitale erogato in proporzione al numero degli assicurati Garanzia E): la rata in proporzione al numero degli assicurati. Il premio corrisposto dai singoli assicurati sarà ridotto in proporzione al numero degli assicurati. Restano invariati tutti i limiti assuntivi del precedente paragrafo.

#### 7. Cambio di attività o stato professionale

L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia in caso di cambiamento di attività o di stato professionale, solo in caso di sinistro verrà verificato a quale categoria esso appartenga per verificare il diritto ad ottenere la prestazione.

### C. INFORMAZIONE SUGLI SCONTI E REGIME FISCALE

#### 8. Misure e modalità di eventuali sconti

Non previsti.

#### 9. Regime fiscale

##### 9.1 Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni. Invece, i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona sono soggetti all'imposta del 2,5% e quelli per le perdite pecuniarie sono pari al 2,5%.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, di invali-

dità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione del 19% dell'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1291,14. Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all'anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

## 9.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

## 10. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato o concluso nel giorno in cui l'Assicurato riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia e a condizione che l'Assicurato abbia versato il premio.

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta e a condizione che:

- il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- non sia pervenuto al Contraente e all'Assicurato il rifiuto da parte della Compagnia qualora non sussistano i limiti assuntivi precedentemente riportati o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall'Assicurato nella Dichiarazione di buono stato di salute o eventualmente nel Questionario Anamnestico.

Qualora il mutuo sia successivo alla data di decorrenza indicata sulla Proposta, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di perfezionamento del contratto di mutuo, ferma la durata delle garanzie come indicata nella Proposta stessa.

### 12. Risoluzione del contratto

In caso di accollo del mutuo ad altra persona, le garanzie assicurate con la presente convenzione si risolvono automaticamente, e il premio resta acquisito dalla Compagnia.

### 13. Riscatto e riduzione

Non previsti.

### 14. Diritto di recesso

L'Assicurato può recedere entro 30 giorni dal momento dell'adesione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell'originale della Proposta.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:

**HDI Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Gestione Portafoglio Vita  
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA**

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione che risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa direttamente all'Assicurato, previa consegna dei documenti assicurativi in suo possesso, il premio pagato al netto dell'imposta e della quota relativa al rischio corso.

### 15. Recesso da parte della Compagnia

La Compagnia ha diritto di recedere entro 30 giorni dal momento in cui è informata dell'adesione dell'Assicurato, dandone comunicazione all'Assicurato stesso e al Contraente con lettera raccomandata A/R contenente

gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato. La Compagnia ha facoltà di recedere qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nell'art. 1.3 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall'Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o, eventualmente nel questionario anamnestico.

### 16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione specificatamente indicata nelle condizioni contrattuali delle singole garanzie.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivano in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile.

### 17. Foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione delle presenti norme è competente il Foro di residenza o domicilio dell'Assicurato. Se la parte attrice o convenuta non rivestono la qualità di consumatore il Foro competente è, a scelta della parte attrice, il luogo ove ha sede il convenuto o il capoluogo della regione in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione.

### 18. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

### 19. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

### 20. Attribuzione del beneficio

Beneficiario delle prestazioni delle garanzie A), B) e D) è l'Ente Erogante il mutuo, che metterà l'importo incassato a decurtazione dei propri crediti e metterà a disposizione dell'Assicurato ovvero degli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato le eventuali eccedenze. In caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo o revoca, ci deve essere una liberatoria da parte dell'Ente Erogante verso gli Aventi Diritto. In caso di anticipata estinzione del mutuo, l'Assicurato avrà la facoltà di designare i nuovi beneficiari.

Beneficiario delle prestazioni delle garanzie C) ed E) è l'Assicurato che si impegna a tenere disponibili per l'Ente Erogante, gli importi rimessi mensilmente dalla Compagnia, a copertura dei crediti da questi vantati.

### 21. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato, viene redatto in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Compagnia a proporre quella da utilizzare.

### 22. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**HDI Assicurazioni S.p.A. - RECLAMI  
Via Abruzzi, 10 - 00187 ROMA  
Fax: +39 06 4210 3583 - E-mail: reclami@hdi.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni/prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### 23. Informativa in corso di contratto

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente e all'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

\* \* \*

**HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni

• HDI Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Via Abruzzi n. 10, 00187 - Roma (di seguito la "Compagnia").

• Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi di Bancoposta, appartenente al Gruppo Poste Italiane, con Sede Legale in Viale Europa n.175, 00144 Roma (di seguito l' "Intermediario")

(di seguito indicate congiuntamente come le "Società"), in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento, forniscono le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

### Art. 1 - FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

### Art. 2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.);
- finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

### Art. 3- MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

### Art. 4- CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi Societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; periti che svolgono attività di assistenza alle Società; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempi-

menti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

### Art. 5 - DIRITTI DELL'INTERESSATO PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento: la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

### Art. 6 - INFORMAZIONI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per ottenere informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, il Cliente deve rivolgersi per iscritto ad entrambi i Titolari:

1 HDI Assicurazioni S.p.A., Direzione Legale ed Affari Societari in Via Abruzzi n.10, 00187 - Roma, tel.: +39 06 421031, fax: +39 06 42103500;

2 Poste Italiane S.p.A., Direzione Operazioni della Business Unit Bancoposta, presso la sede legale della Società in Viale Europa n.175, 00144 Roma.

Descrizione	Percentuali		
	Destro	-	sinistro
Sordità completa di un orecchio		15	
Sordità completa bilaterale		60	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi		40	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)			
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30	
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite		25	
Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica		15	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30
Perdita del braccio:			
a) per disarticolazione scapolo omerale	85		75
b) per amputazione al terzo superiore	80		70
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Perdita di tutte le dita della mano	65		55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35		30
Perdita totale del pollice	28		23
Perdita totale dell'indice	15		13
Perdita totale del medio		12	
Perdita totale dell'anulare		8	
Perdita totale del mignolo		12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15		12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6
Perdita della falange ungueale del medio		5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11		9
Perdita delle ultime due falangi del medio		8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8	
Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:			
a) in semipronazione	30		25
b) in pronazione	35		30
c) in supinazione	45		40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25		20
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55		50
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35		30
Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30

Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso - metatarso		30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Perdita totale del solo alluce		7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il		3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35	
Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto		20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri		11	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro

#### Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus Perduto	Visus Residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

#### Note:

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
- La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
  - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 ..... 15%
  - con visus corretto di 7/10 ..... 18%
  - con visus corretto di 6/10 ..... 21%
  - con visus corretto di 5/10 ..... 24%
  - con visus corretto di 4/10 ..... 28%
  - con visus corretto di 3/10 ..... 32%
  - con visus corretto inferiore a 3/10 ..... 35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO "PROTEZIONE DEL CREDITO"

N° Polizza: ..... Filiale N° ..... Indirizzo: .....

Spett.le  
HDI Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Gestione Portafoglio Vita  
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

Data .....

ASSICURATO

Cognome e Nome ..... sesso ..... data di nascita ..... / ..... / .....  
Comune di nascita ..... Prov. .... Cod. Fisc. ....  
Comune di residenza ..... Cap. .... Prov. ....  
Indirizzo .....

GARANZIE

(barrare la garanzia per la quale è richiesto l'indennizzo e correlare la presente richiesta dai documenti specifici)

**GARANZIE VALIDE PER TUTTI GLI ADERENTI**

- Decesso da Infortunio (documenti da presentare dall' avente causa):**
  - indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
  - certificato di nascita;
  - certificato di morte;
  - relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
  - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da HDI;
  - dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del mutuo.
  
- Invalidità Totale Permanente da Infortunio**
  - indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
  - certificato medico;
  - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da HDI;
  - dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del mutuo;
  - copia di un documento di identità.

**GARANZIA VALIDA PER I LAVORATORI AUTONOMI E I DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI**

- Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia**
  - indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento;
  - certificato medico (anche per la continuazione di sinistro);
  - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da HDI;
  - copia di un documento di identità.

**GARANZIA VALIDA PER I NON LAVORATORI**

- Gravi Malattie**
  - certificato medico;
  - eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da HDI;
  - dichiarazione del Contraente attestante l'ammontare delle 12 rate dovute;
  - copia di un documento di identità.

**GARANZIA VALIDA PER LAVORATORI DIPENDENTI DI AZIENDE PRIVATE**

- Disoccupazione**
  - Copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
  - copia dell'iscrizione alla lista di collocamento o l'inserimento nelle liste di mobilità e l'eventuale inserimento in tali liste;
  - copia di un documento di identità.

Si da atto che al momento della stipulazione della presente polizza HDI mi ha reso l'informativa e richiesto il consenso al trattamento dei miei dati ai sensi dell' art.13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003.

L'Assicurato o l'Avente Causa

.....



